



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1201

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Indice

1. DDL S. 1201 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1201	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	14
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019	15
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019	29
1.3.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019	72
1.3.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019	80
1.3.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 91 (ant.) dell'11/07/2019	86
1.3.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019	90
1.4. Trattazione in consultiva	97
1.4.1. Sedute	98
1.4.2. Resoconti sommari	100
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	101
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019	102
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019	106
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	109
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 ..	110
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019 ..	111
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	112
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019	113
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019	122
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019	138
1.4.2.3.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (ant.) del 31/07/2019	146
1.4.2.3.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 05/08/2019	151
1.4.2.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	156
1.4.2.4.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 114 (pom.) del 02/07/2019	157

1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 115 (ant.) del 03/07/2019	160
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	162
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019	163
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019	164

1. DDL S. 1201 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1201
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Iter

16 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.491](#)

approvato

S.1201

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Massimo Enrico Baroni](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Francesco D'Uva](#) (M5S), [On. Fabiola Bologna](#) (M5S), [On. Giuseppe Chiazzese](#) (M5S), [On. Celeste D'Arrando](#) (M5S), [On. Mara Lapia](#) (M5S), [On. Leda Volpi](#) (M5S), [On. Marialucia Loreface](#) (M5S), [On. Stefania Mammi'](#) (M5S), [On. Rosa Menga](#) (M5S), [On. Silvana Nappi](#) (M5S), [On. Dalila Nesci](#) (M5S), [On. Nicola Provenza](#) (M5S), [On. Francesco Sapia](#) (M5S), [On. Doriana Sarli](#) (M5S), [On. Gilda Sportiello](#) (M5S), [On. Giorgio Trizzino](#) (M5S), [On. Francesca Troiano](#) (M5S), [On. Carmen Di Lauro](#) (M5S), [On. Angela Ianaro](#) (M5S), [On. Manuel Tuzi](#) (M5S)

[On. Riccardo Molinari](#) (Lega) (aggiunge firma in data 17 settembre 2018)

[On. Maria Edera Spadoni](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **8 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

INDUSTRIA FARMACEUTICA , GRUPPI DI PRESSIONE , SANITA' PUBBLICA , PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI

Articoli

IMPRESE (Artt.1, 2), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.1, 2), MEDICINALI (Art.2), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.2), INDUSTRIA ALIMENTARE (Art.2), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.2), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.2), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.2), MEDICI (Art.2), PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SANITA' (Art.2), ENTI PRIVATI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3-5), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.3), ACCORDI E CONVENZIONI

(Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3-5), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.3-6), QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Art.4), OBBLIGAZIONI (Art.4), SITI E PORTALI WEB (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.6), VIGILANZA (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pierpaolo Sileri](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 7 maggio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [12^a Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede redigente il 17 aprile 2019.

Annuncio nella seduta n. 109 del 17 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1201

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1201

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **Massimo Enrico BARONI**, **D'UVA**, **MOLINARI**, **BOLOGNA**, **CHIAZZESE**, **D'ARRANDO**, **LAPIA**, **Leda VOLPI**, **LOREFICE**, **MAMMÌ**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESCI**, **PROVENZA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SPORTIELLO**, **TRIZZINO**, **TROIANO**, **DI LAURO**, **IANARO**, **TUZI** e **SPADONI**

(V. Stampato Camera n. 491)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 aprile 2019

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

b) per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di

farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

(Pubblicità delle erogazioni e degli accordi)

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

- a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro;
- b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione o accordo:

- a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo:
 - 1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario sia una persona fisica;
 - 2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario sia una persona giuridica;
- b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario;
- c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento dell'accordo;
- d) la natura dell'erogazione o dell'accordo;
- e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;
- f) la causa dell'erogazione o dell'accordo;
- g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario,

abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini dell'accordo o, comunque, intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;

h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.

(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)

1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:

a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;

c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;

d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.

5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5.

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

(Registro pubblico telematico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3, comma 4.
4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.
5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.
6. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:
 - a) facilità di accesso;
 - b) semplicità della consultazione;
 - c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
 - d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.
8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel

termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.

3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.

7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.

10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.

11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, alle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

Art. 7.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre

- successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1201
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 76 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 82 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 86 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 87 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 91 \(ant.\)](#)

11 luglio 2019

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 92 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'iter sinora svolto, informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osservazioni sugli emendamenti). Saggiunge, riguardo agli altri pareri obbligatori, che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali.

Prende atto la Commissione.

Considerato che la senatrice Rizzotti - prima firmataria del ddl 189 - ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori odierni, il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della

discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e propone di rinviare alla giornata di domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previa effettuazione degli eventuali interventi di replica.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE**, riepilogato l'iter finora svolto, comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 299, già adottato quale testo base. Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, che avverrà con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario BARTOLAZZI fa rilevare che nell'ambito della definizione di sindrome fibromialgica, recata dall'emendamento 1.2, appare improprio l'utilizzo del termine "articolazione" per indicare la sede della sintomatologia.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **RUFA** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 è dato per illustrato, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 5.1.

Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 6.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice **MARIN** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 8.2.

Dopo che l'unico emendamento all'articolo 9 è stato dato per illustrato, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo.

Il provvedimento concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033).

Lo schema di decreto - predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza - concerne il riparto, tra le Amministrazioni centrali dello Stato, dell'intera dotazione suddetta, al netto di una quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.

In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Ministero della salute sono pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 54 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 72 milioni per il 2021, 66 milioni per il 2022, 50 milioni per il 2023, 52 milioni per il 2024, 54 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 55 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 60 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 66 milioni per il 2031 e 65 milioni per ciascuno degli anni 2032 e 2033. L'articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia).

I commi 5 e 6 individuano - in attuazione del citato comma 98 - i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il parere - sotto forma di osservazioni alla Commissione bilancio - dovrà essere reso entro il prossimo 19 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, secondo quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: nn. 391 (Boldrini e altri), 656 (Marin e altri) e 921 (Bini), in materia di TSO e tutela della salute mentale; n. 638 (Castellone e altri), in materia di dirigenza sanitaria.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita l'avvio dell'*iter* del disegno di legge n. 1106 a propria prima firma, recante "Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche". Chiede inoltre lumi sui lavori della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) fa rilevare che il disegno di legge n. 1106 è deferito alle Commissioni riunite 7a e 12a, convocate nella giornata di domani per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul doping: in quella sede l'istanza avanzata dalla senatrice Cantù potrà essere riproposta e presa in considerazione. Quanto ai lavori della prossima settimana, nella quale sono previste sedute dell'Assemblea, informa che la Commissione potrà essere convocata per il seguito e la conclusione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 81.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

"a) al primo periodo, dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio-sanitarie»;

b) alla lettera a), dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio-sanitarie».

Conseguentemente, nella Rubrica dell'articolo, dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".

1.1

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza», inserire le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.».

1.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la presenza» aggiungere le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

1.3

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.4

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» inserire le seguenti: «, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.5

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti».

1.6

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».

1.7

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».

1.8

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, del Forum nazionale dei CUG, dell'INAIL, di Cittadinanza attiva.».

1.9

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «e del Forum nazionale dei CUG».

1.10

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali, delle associazioni di categoria.».

1.11

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».

1.12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza dell'attività di cura e tutela della salute;

b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitoraggio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sanitari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;

b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro corretto funzionamento».

1.13

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

1.14

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere la diffusione delle buone prassi».

1.15

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) promuovere studi riguardo la regolamentazione dell'uso dei social network nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie per favorire l'adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano essere oggetto di ricatto».

1.16

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni».

1.17

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti professioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio;

c-ter) pianificare l'installazione presso tutte le strutture ed i presidi sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali operative delle forze dell'ordine;

c-quater) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedicati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tecnica e professionale».

1.18

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. L'Osservatorio, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.19

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

Al comma 2, sostituire le parole: « con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),».

1.20

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» con le seguenti: «avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

1.21

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», aggiungere le seguenti: «e degli ordini professionali».

1.22

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.23

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.24

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

2-ter. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

1.25

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

1.26

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati accreditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

1.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Costituzione commissioni paritetiche)

1. Col medesimo decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare tali commissioni dovranno prevedere:

a) alla predisposizione di un *team*, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti formativi;

d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee;

f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis».

1.0.2

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».

1.0.3

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

2. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».

1.0.4

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Documento di valutazione dei rischi)

1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all'esterno degli stessi».

1.0.5

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)

1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie».

1.0.6

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Elezione domicilio)

1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può eleggere domicilio presso l'indirizzo ove ha sede l'azienda».

1.0.7

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Costituzione di commissioni paritetiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanitarie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza.

2. Le Commissioni provvedono:

a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;

d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per l'individuazione di strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di lavoro in cui il rischio è più elevato».

1.0.8

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni)

1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i medici nell'esercizio delle loro funzioni"».

1.0.9

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Corsi di formazione delle Regioni)

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".

2.1

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», aggiungere le seguenti: «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».

2.0.1

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Procedibilità d'ufficio)

1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie si applica la procedibilità d'ufficio quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui al numero 11-*septies* dell'articolo 61 del codice penale».

2.0.2

[Castellone](#), [Mautone](#), [Di Marzio](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifiche in materia di procedibilità)

1. All'articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole: "a querela della persona offesa", sono inserite le seguenti: "salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*septies*)".

2. All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "previste negli articoli", sono inserite le seguenti: "61, numero 11-*septies*),"».

Art.

TIT 1

Il Relatore

Dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [299](#)

Art. 1

1.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».

Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».

1.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».

Art. 2

2.0.1

[Rufa](#), [Marin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Certificazione attestante la fibromialgia)

1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.

2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.

Art. 3

3.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti: «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».

3.2

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti: «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4

4.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».

Art. 5

5.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le cure prestate».

5.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».

Art. 6

6.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».

6.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».

Art. 8

8.1

[Rufa](#), [Marin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».

8.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».

Art. 9

9.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, opportunamente formato e costantemente informato,».

1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale ed è stata svolta la replica della relatrice Castellone.

Informa che sono stati presentati 152 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati in allegato) e che sono pervenuti i pareri, sul testo, della 2ª Commissione (non ostativo) e della 7ª Commissione (favorevole con osservazioni).

Ciò posto, propone di rinviare a domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, per dare modo a coloro che sono interessati a intervenire di consultare il fascicolo testé posto in distribuzione.

Conviene la Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda se la maggioranza e il

Governo siano disponibili a valutare possibili emendamenti migliorativi ovvero abbiano già deciso di approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera. Saggiunge che, qualora l'atteggiamento fosse di chiusura, il suo Gruppo farebbe valere i propri argomenti intervenendo sugli emendamenti e non mancherebbe di stigmatizzare il monocameralismo di fatto instaurato in questa legislatura.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno consentire un adeguato approfondimento delle implicazioni sistemiche del provvedimento in esame, che indipendentemente dalle eventuali modificazioni al testo licenziato dalla Camera potrà tornare utile in sede di discussione di altri provvedimenti di competenza della Commissione, di cui è già stato prefigurato l'avvio dell'esame (disegni di legge concernenti la dirigenza sanitaria, il *teaching hospital* e la salute mentale, in particolare).

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*) auspica una risposta del Presidente alle questioni poste dalla senatrice Binetti.

Il [PRESIDENTE](#), in replica ai senatori Binetti e Siclari, osserva che la sede rituale per la manifestazione dell'orientamento del relatore e del Governo è costituita dall'espressione dei pareri su ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (*M5S*), dopo aver inquadrato i problemi legati all'endometriosi, illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è giunto il parere della 1ª Commissione (non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti) e che il relatore ha presentato l'emendamento 6.100 (pubblicato in allegato) volto a recepire condizioni poste dalla predetta Commissione. Attesa la finalità dell'emendamento, reputa che non vi siano i presupposti per aprire una fase sub emendativa.

Prende atto la Commissione.

Quindi, considerato che mancano ancora i pareri obbligatori della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il **PRESIDENTE** dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti. Comunica che sono stati presentati i testi 2 (pubblicati in allegato) degli emendamenti 1.0 (Fregolent e Castellone) e Tit. 1 (Cantù e Fregolent).

Quindi, considerato che mancano ancora i prescritti pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, avverte che occorre rinviare il seguito della discussione congiunta. Si riserva di rappresentare alle competenti Commissioni l'auspicio di una sollecita espressione dei pareri obbligatori mancanti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1219 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e fa presente che non risultano iscritti a parlare.

Avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 14ª e per le

Questioni regionali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1219, a prima firma della senatrice Binetti, che trattando la materia dell'epilessia sarà, in assenza di obiezioni, dato per illustrato e discusso congiuntamente ai disegni di legge 716 e connesso, fermo restando il testo base già adottato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa e che si è successivamente convenuto, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, tenuto conto dell'eshaustività dell'istruttoria compiuta dalla Camera.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, accedendo a una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Rufa, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(300) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati
(1040) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti
(Discussione congiunta e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, relatore, illustra i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1315](#)

G/1315/1/12

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame recita: «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2, prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevoli contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/2/12

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma

1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega *ex lege* n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal DPR 761/79 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti

normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguardi la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G/1315/3/12

[Zaffini, Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

il comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto impatta sul corretto funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, con rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi;

la norma così formulata provoca danni difficilmente riparabili alla formazione degli Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità che l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 sia effettuata da aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale ricomprese nella rete formativa di qualità, da concordarsi tra le università e le Regioni/Province autonome interessate;

- ad assicurare che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;

- a garantire che il periodo di un anno di contratto sia computato all'interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.

G/1315/4/12

[Zaffini, Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria individuando tra i requisiti di straordinarietà e urgenza, che «il punteggio complessivo per il 2017 della cosiddetta griglia LEA si attesta per la Regione Calabria su un punteggio pari a 136 che, secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) (*range* 25-225; positivo a 160), risulta sotto la soglia di adempienza e in preoccupante flessione rispetto alla precedente annualità. A tale specifico riguardo, non può non darsi rilievo alle recentissime valutazioni effettuate in occasione della periodica riunione congiunta di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro della regione Calabria, che ha avuto luogo il 4 aprile 2019, che, dunque, recano la più attendibile ed aggiornata rappresentazione dello stato della sanità calabrese»;

con una lettera indirizzata ai parlamentari calabresi, l'ex Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha rappresentato le proprie perplessità circa le motivazioni del decreto-legge, contestandone integralmente i contenuti fino a ritenerlo ingiustificato in quanto: «I Lea 2018 hanno superato il valore 161. Come ha confermato il dirigente generale del dipartimento, Antonio Belcastro, durante un convegno a Catanzaro, non erano stati inviati i flussi a Roma da parte delle aziende sanitarie. Mancano ancora i dati della prevenzione che valgono altri 6-10 punti. Pertanto il valore 2018 va da 167 a 177» e ancora che: «Lo stesso disastro, provocato dal mancato inoltro dei dati, si era verificato nel 2016 e nel 2017.» e quindi che: «...il livello dei Lea effettivo era di 153,5 nel 2016 e di 161 nel 2017»;

l'ex Commissario Scura contesta, altresì, la correttezza dei dati inerenti la mobilità extraregionale e la vera entità del disavanzo finanziario;

le accuse dell'Ing. Scura, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, non possono essere sottovalutate considerato il ruolo ricoperto dal medesimo per molti anni;

impegna il Governo:

a verificare la reale erogazione dei LEA raggiunti dalla Regione Calabria negli anni 2016, 2017, 2018.

G/1315/5/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 3 prevede che: «2. Il Commissario straordinario è scelto ... fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, ... anche in quiescenza»,

impegna il Governo:

a voler vigilare a che il Commissario *ad acta*, che procede alla nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente decreto, lo scelga prioritariamente tra i soggetti non in quiescenza iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e che in ogni caso, qualora intenda optare per la nomina di soggetti in quiescenza, si assicuri che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012.

G/1315/6/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 2 del citato provvedimento prevede che: «Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario ... è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie ... Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto;

la norma non prevede alcuna forma di pubblicità circa gli esiti delle valutazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire adeguate forme di pubblicità, prevedendo, in capo al Commissario *ad acta*, l'obbligo di comunicare gli esiti della verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2019 al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Regione Calabria e di pubblicare gli stessi esiti sul proprio sito *web* istituzionale.

G/1315/7/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessò che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

tale norma rischia di penalizzare le imprese calabresi del settore sanitario in quanto costrette a qualificarsi su piattaforme elettroniche per le quali non sono, attualmente, accreditate;

in tal modo si determina un danno economico a carico delle imprese che non potranno partecipare alle gare indette da CONSIP e dalle altre centrali di committenza sino al completamento del loro *iter* di qualificazione;

impegna il Governo:

a garantire che le imprese che attualmente sono qualificate a partecipare alle gare indette dalla SUA calabrese possano partecipare, senza nessuna ulteriore procedura di qualificazione, alle gare indette da CONSIP e dalle altre Centrali di Committenza per conto degli enti del servizio sanitario calabrese.

G/1315/8/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessò che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

la norma non contempla il ricorso alla Stazione Unica calabrese che, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ha garantito l'espletamento delle procedure di gara per conto degli enti del servizio sanitario calabrese;

la decisione del Governo svincola le competenze della SUA calabrese allorché tanto il MEF

quanto l'Autorità nazionale anticorruzione hanno avuto modo di apprezzare, nel corso delle rispettive verifiche, la correttezza delle procedure adottate;

impegna il Governo:

a favorire la continuità delle attività della Stazione Unica Appaltante calabrese a favore degli enti del servizio sanitario regionale della Calabria.

G/1315/9/12

[Sileri](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Di Marzio](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)";

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018." ;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

Considerato che:

il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del D.lgs. 75/2017 ed il blocco è previsto "nelle more" di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

La norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.*"

Impegna il Governo a:

valutare con le regioni l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire la RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/10/12

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame, tra gli articoli del Capo II (11 - 13), recanti disposizioni urgenti in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di formazione sanitaria, di carenza di farmaci e di riparto del fondo sanitario nazionale, l'articolo 11, nei commi da 1 a 4, opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009);

tali valori possono essere incrementati annualmente a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale e, dal 2021 tale incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN;

tenuto conto che:

la misura risolutiva da adottare sarebbe quella di abolire la previsione di riduzione dell'1,4 per cento del livello di spesa per il personale sanitario rispetto al dato del 2004, introdotta nell'ordinamento come contenimento della spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva;

i vincoli di spesa del personale sanitario previsti con il tetto dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - limite poi portato all'1,3 per cento, sempre della spesa 2004, con la legge di bilancio per il 2018 come misura di flessibilità - hanno indebolito la sanità pubblica e aggravato una condizione di emergenza, consentendo solo assunzioni temporanee senza una seria programmazione, con conseguenti disagi organizzativo-gestionali per l'offerta sanitaria e una cronica carenza di personale del SSN;

la previsione normativa definita all'articolo 11, pur presentando alcuni aspetti positivi, appare non essere risolutiva, non riducendo le disparità per il complesso della spesa del personale sanitario tra le Regioni non in Piano di Rientro e quelle in Piano. Del resto, rileva la Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, che «in base alla modifica concordata (e inserita nel DL 35/2019 - Decreto Calabria) non si prevede la corresponsione di risorse aggiuntive ma, prendendo a riferimento la spesa del 2018, è stabilita una nuova misura per il vincolo di spesa (fino a che il meccanismo dei tetti non sarà sostituito da uno fondato su nuovi standard per il fabbisogno per il personale), che risulta naturalmente più favorevole per quelle Regioni che hanno mantenuto un livello superiore al complesso della spesa (quindi le Regioni non in Piano) rispetto a quelle che invece hanno dovuto mantenere un profilo più stringente»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimuovere il limite imposto nel 2014, ridotto dell' 1,4 per cento, quale tetto di spesa per il personale sanitario, avendo cura nello specifico di risolvere problemi di equità con tutte le Regioni, per ridurre il divario in particolare con quelle più in difficoltà come nel Sud.

G/1315/11/12

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premessi che:

in sede di esame del decreto legge n. 35 del 2019, nella seduta del 30 maggio 2019, la Camera dei Deputati, ha approvato modifiche all'articolo 12 del testo che permettono di assumere medici specializzandi, con una serie di condizioni che possono essere così sintetizzate:

1. fino al 31 dicembre 2021 ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio...le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle loro esigenze formative...Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, ...e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi;

2. i medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

3. gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale.... Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati;

4. in questo periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica ... Ma il trattamento economico a esclusivo carico dell'azienda non può essere inferiore a quello previsto dal contratto di formazione specialistica;

5. a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica

specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548»;

in questo modo però si crea una doppia evidente disparità di trattamento: tra gli stessi medici specializzandi, a seconda del luogo in cui si svolgono le attività di pratica 46 specialistica e tra gli specializzandi e i medici già in possesso del titolo di specializzazione. Questi ultimi, infatti, pur avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono equiparati a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo;

inoltre, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione può compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e quindi può incidere sui LEA che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio. Un conto infatti è svolgere attività medica all'interno di una rete formativa, che non mira alla sostituzione del personale di ruolo, altra cosa è chiamare uno specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di farsi carico di responsabilità che non è in grado di gestire;

a tutto ciò si aggiunge il rischio di dequalificare la formazione specialistica medica e le stesse strutture pubbliche sanitarie, che diventerebbero analoghi ai SUBURBAN HOSPITALS Statunitensi, luoghi di cura ove avviene l'apprendistato più che la formazione dei giovani laureati;

in realtà il vero problema non è la carenza di Medici, ma quella di Specialisti e le carenze di Organico delle Strutture Sanitarie possono essere affrontate attraverso altre strade:

a) rispetto e qualificazione delle rete formativa, con invio degli specializzandi dell'ultimo anno, quindi già quasi formati, presso le Strutture Sanitarie con carenze di organico, con percorso formativo concordato tra i Direttori delle Scuole e Tutor qualificati presso le strutture di destinazione;

b) prevedere contratti di collaborazione a medici neolaureati;

c) aumentare il numero delle borse, investendo sulle specialità a maggiore criticità di organico. Certamente la strada maestra non è quella di dequalificare la specializzazione in apprendistato;

impegna il Governo:

a) valutare nuove possibili soluzioni finalizzate a prevedere: a) l'aumento del numero delle borse delle Scuole di specializzazione nelle aree in cui è maggiore il fabbisogno, secondo le segnalazioni della Direzione programmazione; b) una migliore modulazione della rete formativa prevista per gli specializzandi con più lunghi periodi di pratica in grandi ospedali, per stimolarne lo spirito di iniziativa; c) la riduzione drastica dei tempi di attesa in cui il giovane specialista, dopo oltre 10 anni di formazione intensa, resta in attesa di un contratto di lavoro vero e proprio.

G/1315/12/12

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premessi che:

come è facile comprendere, non si possono assicurare i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) senza un'adeguata e qualificata presenza del personale sanitario stabilmente inserito delle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

a legislazione vigente il vincolo alla spesa del personale è ancorato alla spesa storica dell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento, e questo vincolo ha creato condizioni oggettivamente difficili per l'organizzazione dei servizi nell'intero SSN, determinando nel corso degli anni il bocco del *turn over* e di conseguenza la carenza diffusa di personale sanitario;

occorre tenere conto che proprio nel blocco delle assunzioni legato a valutazioni di ordine economico, risiede la ragione principale per cui oggi lamentiamo una scarsità di medici, e di medici

specialistici, nelle diverse strutture del SSN;

bisogna considerare, inoltre, che l'applicazione del decreto «Quota 100» può favorire, peraltro come previsto dallo spirito stesso della norma, il pensionamento anticipato di medici e altro personale sanitario, visibilmente stressato da condizioni di lavoro tutt'altro che ottimali, con l'aggravamento della situazione personale e lavorativa da parte di chi continuerà a lavorare nei diversi servizi ospedalieri e territoriali;

a tutto ciò si aggiunge anche, in alcuni casi, la carenza specifica di medicinali, che crea difficoltà oggettive per i malati, e nel caso dei cosiddetti farmaci orfani genera situazioni non solo drammatiche per i singoli pazienti che ne hanno bisogno, ma anche una oggettiva situazione di disparità anti-costituzionale tra i pazienti;

esistono alcune regioni che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato, per cui il blocco del *turn over* stabilito dalla legge n. 311 del 2004 non si applicherà a loro; regioni in cui i medicinali non mancano, dove la qualità dei servizi è realmente di buon livello;

occorre valutare tutto ciò come una condizione reale di un regionalismo differenziato già in atto; con i suoi aspetti positivi e con le sue ombre, per cui a fronte della competenza dei rispettivi amministratori regionali, esistono altre regioni in cui i servizi sanitari sono assai meno soddisfacenti; il personale è insufficiente, con il rischio aggiuntivo medici ed infermieri, o altri tecnici, si spostino verso le altre regioni in cui si lavora meglio e si ricava la soddisfazione di ottenere risultati migliori;

impegna il Governo:

a valutare attentamente se nelle Regioni in cui da tempo è in atto il blocco del *turn over*, il personale è insufficiente e fortemente stressato, con le conseguenze che ne derivano, c'è anche una dichiarata carenza di farmaci, le tecnologie sono meno aggiornate, non occorra un radicale capovolgimento della situazione, che non si limiti al cambiamento o al commissariamento del DG, ma che consideri almeno la necessità di garantire personale adeguato e competente;

a valutare la necessità di garantire anche in strutture in deficit di bilancio che arrivino i medicinali necessari in modo tempestivo e che siano aggiornate le tecnologie, nella certezza che i risultati positivi arriveranno dopo, grazie anche ad un monitoraggio centralizzato da parte dell'AGENAS, che valuterà anche l'attività del DG e i risultati che otterrà.

G/1315/13/12

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

il decreto legislativo n. 75 del 2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23 al comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevoli contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/14/12

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNO ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri

tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

G/1315/15/12

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premessi che:

l'articolo 12 reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria;

la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

Art. 1

1.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Sopprimere il Capo I.

1.2

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Sopprimere il Capo I.

1.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I- bis. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048».

Art. 2

2.1

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Commissario ad acta provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

2.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «previa» aggiungere le seguenti: «specificata e motivata».

2.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «provvede motivatamente» aggiungere le seguenti: «, con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,».

2.4

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».

2.5

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli esiti della verifica sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria e pubblicati sul sito internet istituzionale del Commissario ad acta».

Art. 3

3.1

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «su proposta del Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «sentita l'ANAC».

3.3

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» sono sostituite con le seguenti: «Il Commissario straordinario è scelto, esclusivamente, nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.5

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» sono sostituite con le seguenti: «Il Commissario straordinario è scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.6

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», sopprimere la seguente: «anche».

3.7

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

3.8

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche nell'ambito» con le seguenti: «nell'ambito».

3.9

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in quiescenza».

3.10

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

3.11

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 2, le parole: «anche in quiescenza» sono soppresse.

3.12

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «più anziano per età preposto ad unità», con le seguenti: «più anziano nella direzione di unità».

3.13

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.14

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 4 è abrogato.

3.15

[Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 4.

3.16

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Può essere nominato», con le seguenti: «Non può essere nominato».

3.17

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «per più enti» con le seguenti: «per non più di due enti territorialmente contigui».

3.18

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. I Commissari Straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende Sanitarie Provinciali, provvedono ad istituire, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad Acta, le Unità di Cure Primarie, a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma, si attuano nell'ambito delle risorse della regione».

3.19

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ente del Servizio sanitario della Regione Calabria corrisponde al Commissario straordinario il compenso determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;

b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;

c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad Euro 166.000;

d) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;

e) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 600 ma inferiori ad 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;

f) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.

Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Programmazione Regionale.

I compensi dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi devono essere calcolati sulla base

dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori Generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento».

3.20

[Siclari](#), [Mangialavori](#), [Binetti](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria».

3.21

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 5 le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4» sono soppresse.

3.22

[Siclari](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.23

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.24

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

3.25

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario,», aggiungere le seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi,».

3.26

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «della verifica di cui al comma 7» con le seguenti: «sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza».

3.27

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza».

3.28

[Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 6, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;*
- b) *sopprimere il comma 8;*
- c) *al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

3.29

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti del ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «e rappresentanti della Regione.».

3.30

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: «Commissario straordinario» fino alla seguente: «evidenziando» con le parole: «Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari; una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato».

3.31

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Regione Calabria».

3.32

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 8.

3.33

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 8 è abrogato.

Art. 4

4.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1-bis dopo le parole: «l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».

4.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«Gli incarichi affidati sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria, all'ANAC e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta».

Art. 5

5.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

5.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

L'articolo è abrogato.

5.3

[Siclari](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

5.5

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo:*

1) *dopo le parole: «reiterata incapacità di gestione», aggiungere le seguenti: «tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,»;*

2) *sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria»;*

b) *al comma 4:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo»;*

c) *al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi».*

5.6

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione» aggiungere le seguenti: «tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici».

5.7

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di altre amministrazioni dello Stato» fino alla fine del periodo.

5.8

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza,».

5.9

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza».

5.10

[Siclari](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.11

[Siclari](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.12

[Zaffini](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale».

5.13

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario di liquidazione di cui al comma 2, adotta per gli enti di cui al comma 1, le medesime disposizioni di cui all'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di garantire le risorse necessarie per il risanamento degli stessi.».

Art. 6

6.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 1 è soppresso.

6.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1 la parola: «esclusivamente» è soppressa.

6.5

[D'Alfonso](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

6.6

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione» sono aggiunte le seguenti: «dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero da».

6.7

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione, ovvero», aggiungere le seguenti: «della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima.».

6.8

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria».

6.9

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria».

6.10

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad acta assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza».

6.11

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stipula» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «il Commissario ad acta predisporre» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Regione Calabria».

6.13

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre,» aggiungere le seguenti: «con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,».

6.14

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «predisporre» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.15

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la Regione Calabria».

6.16

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la Regione».

6.17

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 4 è soppresso.

6.18

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario ad acta provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento».

6.19

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 5 dell'articolo 6 le parole: «la spesa di euro 82.164.205» sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 200.000.000».

6.20

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

6.21

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario *ad acta* con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria».

6.22

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

6.23

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del *turn over* e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Art. 8

8.1

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si

avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi sulla base dei titoli di studio inerenti l'attività da svolgere. I *curricula* dei candidati assunti sono pubblicati *online* sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto».

Art. 10

10.1

[Zaffini](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Aziende sanitarie commissariate*) - 1. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.».

10.2

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria».

10.3

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata».

10.4

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza».

10.0.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis.*

I-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente Capo I, nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.».

Art. 11

11.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni è determinata nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale».

Conseguentemente, all'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3, 3- bis e 3-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2020, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

1-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*».

11.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico».

11.3

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.4

[Stabile](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il personale in servizio al 31 dicembre 2018.» aggiungere il seguente periodo: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.5

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati in quanto già a carico della finanza pubblica.».

11.6

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati».

11.7

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019,

al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.

I-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.8

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*I-bis.* Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

I-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.9

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale».

11.10

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente».

11.11

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «previo accordo» con le seguenti: «previa intesa».

11.12

[Siclari](#), [Testor](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni rese vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione,

consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi».

11.13

[Stabile](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#)

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.».

11.14

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

«4-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019".

4-septies. All'onere derivante dal comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

11.15

[Mangialavori](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

Sopprimere il comma 5-bis.

11.16

[Siclari](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessati, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 2 milioni per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

11.0.1

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

All'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 165/2001 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso sostituire le parole: "non più di quattro separate aree" con le seguenti: "non più di cinque separate aree",

b) al secondo capoverso eliminare le parole: "o sezione contrattuale di un'area" e dopo le parole: "e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: ",e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni)".

Art. 12

12.1

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del mese di luglio 2021» con le seguenti: «del mese di luglio 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

12.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b) dopo le parole: «e medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.3

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b), dopo le parole: «e medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.4

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.5

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con il seguente comma:

«2-bis. Sulla base di un elenco delle strutture sanitarie con carenze di organico predisposto da ciascuna regione, i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso svolgono presso le suddette strutture le attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato, ivi ultimando il percorso formativo con la supervisione dei direttori delle scuole di specializzazione e con l'affiancamento di tutor qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

12.6

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al capoverso 548-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547» con le seguenti: «esclusivamente di specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso»,

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'assunzione è concordata fra le Università e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano interessate»;

c) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Detto periodo è computato all'interno del periodo complessivo massimo di diciotto mesi da svolgersi in strutture esterne alla scuola di specializzazione universitaria»;

d) *dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* «Il progetto formativo è deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione universitaria».

12.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

12.8

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

12.9

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale."».

12.10

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui al comma 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.11

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.12

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario

Nazionale"»).

12.13

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Sopprimere il comma 3.

12.14

[Testor](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.15

[Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.16

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *sopprimere il terzo periodo;*

b) *sostituire il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.».*

12.17

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «i laureati in medicina e chirurgia» fino alla fine del comma con le seguenti: «, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni».*

12.18

[Testor](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione.».

12.19

[Testor](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carenza di disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti."»

12.20

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato».

12.21

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale».

12.22

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

12.23

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-quinquies*) dopo le parole: "sulla base di accordi regionali e aziendali" sono aggiunte le seguenti: "potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;"

b) dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

"*m-quater*) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati".

6-bis. Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie».

12.24

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi», con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.25

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi» con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.26

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo», aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità».

12.27

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo» aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie».

12.28

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» con

le seguenti: «a saldi invariati».

12.29

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti."

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».

12.30

[Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione a causa della recente attivazione della scuola e dell'eseguità delle borse di studio previste annualmente».

12.31

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero laddove prevista, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.».

12.32

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12.33

[Sicliari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria.».

12.0.1

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.".

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.".

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.3

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21 /CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.

1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma."».

12.0.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Personale degli enti del Servizio sanitario)

Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».

Art. 13

13.1

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

«01-bis. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata».

13.2

[Rizzotti](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «All'articolo 34, comma 6» fino a: «"quattro" e».

13.3

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 34, comma 6, del citato decreto legislativo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine non si applica alle comunicazioni di carenza temporanea della disponibilità di medicinali ed alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto"».

13.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

13.5

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il Direttore amministrativo è selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico-scientifico è individuato in un apposito elenco costituito mediante decreto del Ministro della salute. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma».

13.0.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.2

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.0.3

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura».

13.0.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria dà piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione di *screening* oncologici e delle vaccinazioni come previsto dal piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale».

13.0.5

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13 -*bis*.

(Disposizioni in tema di punti nascita delle aree montane)

1. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli *standard* minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.

2. Con propri atti, le regioni possono definire:

a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;

b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni al l'interno della rete dei servizi regionali.

3. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti *standard* minimi».

Art. 15

15.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [299](#)

Art. 6

6.100

Il Relatore

Al comma 1, le parole "Il Ministero della salute predisporre" sono sostituite dalle seguenti: "Con le procedure previste dall'articolo 16-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

la Commissione nazionale per la formazione continua e le regioni assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione e lo svolgimento di".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [189](#)

Art. 1

1.0 (testo 2)

[Fregolent](#), [Castellone](#), [Cantù](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità) -: 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati al disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.»

Tit. 1 (testo 2)

[Cantù](#), [Fregolent](#)

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.»

1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e sospensione)

Il **PRESIDENTE**(M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo.
Premette che il provvedimento in esame - approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni - reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi, intesi a sostenere la crescita economica e ad affrontare specifiche situazioni di crisi.
Ciò posto, illustra le disposizioni del decreto-legge in conversione attinenti a profili di competenza della Commissione.

Il comma 1 dell'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario, con la finalità di accrescere le suddette facoltà per gli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per le regioni meno virtuose, è previsto l'avvio di un percorso, fino al 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessino dal servizio. Le norme in oggetto concernono l'ente regione e non gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; tuttavia,

l'ampliamento delle facoltà di assunzione è inteso a consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni settori, tra cui l'edilizia sanitaria.

Il comma 1 del successivo articolo 33-ter reca novelle dirette all'attuazione di alcune previsioni dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. In particolare, il capoverso 875-*quater* prevede l'assegnazione alla suddetta regione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, a valere sulle risorse nazionali ancora da ripartire destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; riguardo al suddetto importo, una quota pari al 20 per cento è erogato a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, mentre la restante quota è corrisposta a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. La novella prevede inoltre che lo schema del summenzionato accordo di programma sia presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

Il comma 1-*novies* del successivo articolo 38 reca finanziamenti per il 2019 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini parzialmente analoghi a quelli stabiliti per il 2017 e per il 2018.

Gli stanziamenti sono pari complessivamente a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

In particolare, gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 concernevano: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.

Il riparto delle risorse per il 2019 è demandato ad una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In proposito, considerato che il secondo periodo del comma 1-*novies* non richiama anche la lettera *b-bis*) della norma oggetto di novella, il relatore evidenzia che potrebbe essere opportuno chiarire se il riparto per il 2019 concerna anche le suddette strutture nel settore delle neuroscienze.

Riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 50, infine, segnala che esse (comma 1-*bis*, e comma 2, lettera *n*)) operano una rimodulazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In particolare, si riducono le risorse nella misura di 50 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni per il 2020 e di 45 milioni per il 2021 e si incrementano le medesime risorse nella medesima misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni per il 2025.

In conclusione, considerati i tempi stretti a disposizione per l'esame e l'imminente scadenza del decreto-legge, propone fin da ora di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il senatore [RUFÀ](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la rimodulazione operata dall'articolo 50 determini o meno un incremento dell'importo complessivo del finanziamento.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, precisa che la rimodulazione non modifica l'importo complessivo pluriennale delle risorse stanziare.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di approfondire le implicazioni del testo in esame, a partire dal tema affrontato dal senatore Rufa.

Il **PRESIDENTE** fa rilevare che, alla luce del calendario vigente dell'Assemblea, occorre concludere l'esame in tempi molto rapidi.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) osserva che, per svolgere l'auspicato approfondimento, sarebbe necessario rinviare quanto meno al pomeriggio di domani. D'altro canto, rileva che le posizioni politiche sono ben definite e che il relatore ha già manifestato un orientamento preciso, ragione per la quale reputa preferibile concludere l'esame entro il pomeriggio odierno.

Il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

Il **PRESIDENTE** comunica che, secondo quanto si è potuto appurare, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di rinviare alla seduta pomeridiana di domani l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Propone quindi di riprendere la trattazione nel pomeriggio odierno, dopo la conclusione dei lavori dell'Aula.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Rufa ha presentato gli emendamenti 1.200 e 1.0.100 (pubblicati in allegato).

Avverte che, in relazione agli emendamenti in questione, potranno essere presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, mercoledì 26 giugno.

Fa infine rilevare che mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio, in difetto dei quali non è possibile procedere alle votazioni. A tal proposito, anche in riferimento a recenti esternazioni del Ministro della salute, formula l'auspicio che il Governo fornisca quanto prima gli approfondimenti istruttori richiesti dalla predetta Commissione, consentendo così la prosecuzione dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostantiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Relatore.

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, una relazione non ostantiva.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), pur annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime il convincimento che l'Unione Europea non dedichi sufficiente attenzione ai fattori sociali che influenzano lo stato di salute della popolazione: a suo giudizio, la povertà merita attenzione, nella prospettiva della protezione della salute, al pari dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni (tematica, quest'ultima, affrontata da una delle direttive oggetto di attuazione). Ritiene inoltre discutibile porre sullo stesso piano, nella regolamentazione delle professioni sanitarie, salute umana e salute degli animali, come sembra fare la direttiva (UE)2018/958 (anch'essa oggetto di recepimento).

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) dichiara che anche il proprio Gruppo - sebbene avrebbe preferito una relazione più articolata e corredata da osservazioni - esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando i contenuti, a suo giudizio particolarmente qualificanti, degli articoli 14, 15 e 19.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*) dichiara a sua volta voto favorevole, ritenendo che il provvedimento in esame effettui un importante adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una relazione non ostantiva.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso unanime della Commissione.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Premette che il disegno di legge n. 1200, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei

deputati ed ora all'esame della Commissione giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere; in relazione a queste fattispecie, si interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Ciò posto, si sofferma sugli articoli attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione stabilisce che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono posti a carico del condannato).

L'articolo 14, tra l'altro, modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

L'articolo 17 apporta una modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. In virtù della modifica, al trattamento psicologico in questione potranno sottoporsi anche gli autori dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.); *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in esame è giunto in una fase avanzata dell'*iter* presso la 2a Commissione e figura già nel calendario dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in conformità alla richiesta in tal senso della senatrice [BOLDRINI](#) (PD).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) chiede quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede plenaria, l'affare assegnato concernente l'uso del medicinale triptorelina e quale sarà, a termini di Regolamento, l'esito procedurale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), riallacciandosi all'intervento del precedente oratore, domanda se vi sarà la possibilità di presentare un documento conclusivo da parte dei Gruppi di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - svolte le residue audizioni informative in sede di Ufficio di Presidenza - inizierà la trattazione dell'affare in sede plenaria. Saggiunge che, a conclusione dell'esame, potranno essere votate proposte di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro della salute ha, con lettera in data 14 giugno, manifestato la sua disponibilità a essere audita dalle Commissioni congiunte 12a del Senato e XII della Camera, per dare conto dell'attività del Ministero della salute in questa prima parte della legislatura. Soggiunge che sarà sua cura individuare una data, d'intesa con il Ministro della salute e con la Presidente della XII Commissione, ai fini dello svolgimento dell'audizione in tempi ravvicinati.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 17,30 - o comunque al termine della seduta odierna dell'Assemblea - con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1354.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Il [PRESIDENTE](#)(M5S), relatore, ricorda di aver già proposto l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, illustra lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata del Relatore.

Lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Boldrini è conseguentemente dichiarato precluso.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Paola BOLDRINI, COLLINA e Caterina BINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 12a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

premessi che:

il provvedimento in esame, finalmente giunto all'esame del Senato dopo un lungo *iter* tortuoso e difficile presso la Camera dei deputati, "prigioniero" delle divisioni e della incapacità della maggioranza di risolvere i problemi, è diventato un decreto *omnibus* con più di cento articoli;

nonostante il titolo altisonante, questo provvedimento si caratterizza per l'assoluta mancanza di misure finalizzate alla crescita e di una visione del Paese;

a conferma che di tutto si tratta fuorché di un provvedimento che favorisce la crescita, nella stessa relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, si afferma che la spinta aggiuntiva all'economia derivante dal decreto è pari allo 0,1 (!) per cento del PIL per l'anno 2019 e allo 0,3 per l'anno 2020;

in assenza di un quadro macro-economico e finanziario stabile, di riforme strutturali, per la produttività e l'occupazione, di un uso efficace delle scarse, risorse di finanza pubblica, di misure di sostegno alle imprese, è davvero difficile e fuori luogo parlare di "crescita";

per le parti di competenza della Commissione:

l'articolo 50, comma 2, lettera n), prevede che a copertura degli oneri del provvedimento si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, con contestuale aumento, nel periodo 2022-2025, di un incremento delle risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025;

questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dalla bozza del nuovo Patto per la salute del 27 maggio 2019;

il comma 1-novies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, ha aggiunto una disposizione volta ad estendere anche al 2019 l'accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il 2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale;

in proposito si ricorda che l'importo complessivo dell'accantonamento previsto dalla richiamata disposizione a legislazione vigente è di 32,5 milioni di euro, comprensivo di 11 milioni da ripartire a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale nel settore delle neuroscienze. Occorrerebbe pertanto chiarire se il riparto concerna anche le suddette strutture per le neuroscienze,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La 12a Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 944, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", per

quanto di propria competenza, formula relazione non ostantiva.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

1.200

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri dell'interno", sono inserite le seguenti: ", della difesa, ".

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

*(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

1.3.2.1.4. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
87^a Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è stato presentato il sub emendamento 1.0.100/1 (pubblicato in allegato).

Dichiara quindi inammissibile il succitato sub emendamento, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento del relatore al quale è riferito.

Ciò posto, fa presente che mancano ancora i prescritti pareri della 5a Commissione, mentre è giunto il parere della 1a Commissione sui nuovi emendamenti (non ostativo). Pertanto, data la perdurante mancanza dei pareri della Commissione bilancio, dispone il rinvio del seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ,

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) illustra partitamente i disegni di legge oggetto di discussione congiunta.

La Commissione, quindi, dopo un dibattito incidentale nel quale intervengono le senatrici **RIZZOTTI** (FI-BP) e **BOLDRINI** (PD), conviene con la proposta del Presidente di rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 2a, 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e che non risultano a tutt'oggi iscritti a parlare.

Avverte, inoltre, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª, 14ª e per le Questioni regionali, mentre è pervenuto il parere sul testo della 1ª Commissione (non ostativo, con condizioni e osservazione).

La senatrice **BINETTI** (FI-BP), intervenendo incidentalmente, segnala che il testo base adottato dalla Commissione ha suscitato perplessità tra gli *stakeholder* del settore. Formula l'auspicio che nel prosieguo della trattazione si tenga conto di tale circostanza e si valorizzino i contenuti del disegno di legge congiunto a sua prima firma.

Il **PRESIDENTE** (M5S), relatore, dichiara che il testo base già adottato dalla Commissione potrà formare oggetto di opportune modifiche, anche di ampia portata, se del caso a mezzo di emendamenti a propria firma. Propone quindi di rinviare il seguito della trattazione, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della discussione, lasciando aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore **COLLINA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda di sapere se quello in discussione sia tra i disegni di legge che la maggioranza conta di trattare in via prioritaria.

Il **PRESIDENTE** ritiene che il disegno di legge n. 1201 sia tra i disegni di legge da licenziare nel più breve tempo possibile per l'Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**(M5S), relatore, illustra il *curriculum* del candidato, sottolineando come questi possieda doti di alta e riconosciuta professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto superiore di sanità.

Ciò posto, propone, di rinviare il seguito dell'esame, considerato che nella seduta di domani si svolgerà la programmata audizione del candidato.

Conviene la Commissione.

Rispondendo ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice **BOLDRINI** (PD), il **PRESIDENTE** comunica che la votazione del parere avrà luogo nella seduta già convocata per la giornata del prossimo giovedì 4 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la relatrice Marin ha svolto l'illustrazione del testo e che il disegno di legge in esame è in una fase avanzata dell'*iter* presso la Commissione di merito e figura già nel calendario d'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice **RIZZOTTI** (FI-BP), pur dichiarando del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in esame, osserva che la clausola di invarianza finanziaria sottesa all'articolo 21 rischia di vanificare l'intento del legislatore.

Fa rilevare come l'implementazione del cosiddetto codice rosso presupponga risorse adeguate, in primo luogo per adeguare gli organici delle procure e per porre le denunciati in una condizione di sicurezza, nelle more del procedimento penale.

Soggiunge che le stesse disposizioni relative alla formazione delle forze di Polizia, che trova d'importanza fondamentale, rischiano di restare sulla carta in assenza di stanziamenti specifici.

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia suscettibile di interventi migliorativi, anche per ciò che attiene all'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio e alla previsione di provvidenze specifiche per i bambini che rimangono orfani a seguito della violenza di genere.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), dopo aver richiamato la Convenzione di Istanbul e le iniziative adottate nel corso della passata legislatura in tema di violenza di genere, segnala l'opportunità di porre mano ad una sorta di testo unico della legislazione che si è andata stratificando in materia.

Sottolinea l'importanza dei percorsi di recupero per gli autori di reati e paventa che in assenza di adeguati stanziamenti le previsioni in materia restino prive di implementazione.

Ritiene che andrebbe affrontato anche il problema della formazione dei magistrati con funzioni giudicanti, essendo in alcune occasioni state adottate delle pronunce aberranti proprio in materia di violenza di genere.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in relazione al cosiddetto codice rosso, richiama l'attenzione sul fatto che le vittime dei reati in questione hanno spesso bisogno di tempo per riaversi dal trauma subito, ragione per la quale occorrerebbe, a suo giudizio, prevedere una tempistica non troppo rigida per la deposizione susseguente alla querela.

Sottolinea le peculiari problematiche che scaturiscono dalla commissione del reato in danno della *partner*, specie per ciò che attiene alla condizione dei figli. Ritiene che, a tal proposito, occorrerebbe adottare misure specifiche.

Rileva la pericolosità delle condotte di violenza virtuale, poste in essere attraverso *chat* o strumenti similari, che talora preludono alle aggressioni fisiche e che pertanto vanno intercettate e represses per tempo.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle risorse finanziarie, osserva che ad essere problematiche in proposito non sono solo le clausole di invarianza ma anche le manovre con cui vengono stornati fondi in precedenza stanziati per specifiche esigenze, come sta ad esempio avvenendo - a suo modo di vedere - per il reddito di cittadinanza. Ritiene che occorrerebbe individuare degli accorgimenti legislativi per evitare tali distrazioni di risorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Accedendo ad una richiesta delle senatrici [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) e [BOLDRINI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

1.0.100/1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, l e lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni".

1.3.2.1.5. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 91 (ant.) dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
91^a Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

Il PRESIDENTE comunica che, in riferimento al disegno di legge n. 1201 (trasparenza in sanità), sono stati presentati 21 emendamenti (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento in esame è già stato illustrato e figura nel calendario vigente dell'Assemblea. Saggiunge che la 5a Commissione ha, in sede referente, concluso la discussione generale e fissato, alle ore 10 di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti.

Ciò posto, dichiara aperta la discussione.

Quindi, non essendovi richieste d'intervento, la Commissione conviene con la proposta del Presidente di lasciare aperta la discussione e di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta che sarà convocata nel pomeriggio del prossimo martedì 16 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi, per la programmazione dei lavori alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1201](#)

Art. 1

1.1

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nel rispetto, riguardo agli obblighi di pubblicità, dei principi di proporzionalità, correttezza, minimizzazione, e di limitazione della permanenza *online* delle informazioni, di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, quale disciplina nazionale di adeguamento».

1.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine del comma, con le seguenti: delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché delle disposizioni recate dall'articolo 30 del Codice di Deontologia Medica, in materia di conflitto di interesse.

1.3

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché per i medici, anche del rispetto del Codice di Deontologia Medica».

Art. 2

2.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.», con le seguenti: «nonché di ricerca ed educazione continua in medicina (ECM)».

2.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ", gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e".

Art. 3

3.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «50 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

3.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «50 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

3.3

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «50 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «200 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2000 euro».

3.4

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «150 euro».

3.5

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «500 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «1000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 5000 euro».

3.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «, eventi formativi,».

3.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.8

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «gli accordi instaurati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «le relazioni d'interesse instaurate in ciascun anno, entro la conclusione dell'anno successivo».

Art. 5

5.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo lo standard degli Open Data».

5.2

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 7, dopo le parole: «con decreto del Ministro della salute, sentiti», aggiungere le seguenti: «le Regioni,».

5.3

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «e il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali»

5.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 7, dopo le parole: «le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico», aggiungere le seguenti: «, le modalità per la garanzia della privacy,».

5.5

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 7, dopo le parole: «le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico», aggiungere le seguenti: «, le modalità per la garanzia della privacy,».

5.6

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) definizione di misure tecniche volte a prevenire il rischio di riproduzione, cancellazione o alterazione dei dati resi pubblici».

5.7

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione dell'esclusione dell'indicizzazione dei dati personali pubblicati sul registro da parte di motori di ricerca, consentendo la ricerca ai soli motori interni al sito».

Art. 6

6.100

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Dopo l' articolo 6 , aggiungere il seguente:

«Art. 6- bis.

(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)

1. È istituito presso il Ministero della salute, previa intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con apposito decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato "Registro"».

2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro con le modalità e i criteri fissati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'iscrizione al Registro ha durata di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

4. Il Ministro della salute assicura l'aggiornamento del Registro a cadenza annuale.

1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo in sede di dibattito, evidenzia che il provvedimento in esame è stato adottato per evitare l'eventualità di una procedura di infrazione per debito eccessivo: da ciò si desume, a suo giudizio, la problematicità della legge di bilancio 2019, che l'attuale maggioranza approvò assicurando che non avrebbe dissestato i conti pubblici.

Ciò posto, rileva che l'obiettivo perseguito dal decreto-legge in conversione è senz'altro condivisibile, nell'ottica di ridurre il *deficit* e di tenere sotto controllo il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Saggiunge che occorrerebbe, al contempo, assicurare interventi orientati alla crescita economica, evitando di aumentare la spesa corrente (come si è fatto nell'ambito dell'ultima manovra di bilancio con le disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", peraltro commettendo errori di stima degli oneri, cui il provvedimento in esame pone rimedio).

Auspica che vi sia un'inversione di tendenza nella predisposizione del disegno di legge di bilancio 2020, anche per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) trova sorprendente che la stima degli oneri connessi al reddito di cittadinanza e alla "quota 100" si sia rivelata erronea, al punto da costringere il Governo all'adozione di un provvedimento d'urgenza per salvaguardare i risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziare in materia. Osserva che la predisposizione delle manovre finanziarie dovrebbe essere caratterizzata da maggiore rigore.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame abbia sortito l'effetto positivo di disinnescare la possibile procedura di infrazione europea, ponendo rimedio alle criticità derivanti dalla legge di bilancio 2019.

Quanto alle disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", rileva che esse non hanno prodotto gli effetti previsti, né quanto all'impiego di risorse né riguardo all'auspicato impatto sulla crescita economica.

Sottolinea che, nel merito, il decreto-legge in conversione non contiene disposizioni di particolare rilievo per ciò che attiene alle competenze della Commissione: vi è un sostanziale taglio di risorse, pari a circa 7 milioni di euro, i cui effetti andranno valutati in futuro.

In conclusione, segnala l'opportunità che i numerosi disegni di legge all'esame della Commissione siano dotati di disposizioni recanti i necessari stanziamenti: paventa che la prassi ormai invalsa di licenziare provvedimenti ad invarianza di spesa ingeneri aspettative che potranno restare in parte frustrate, ovvero aumenti le diseguaglianze tra i territori, lasciando in sostanza alle Regioni la scelta in ordine all'implementazione. Saggiunge che tale dinamica va attentamente valutata anche nell'ottica della procedura *in itinere* sulla cosiddetta autonomia differenziata.

Annuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di salvaguardare dei risparmi di spesa, allo scopo di migliorare i saldi di finanza pubblica ed evitare la paventata procedura europea di infrazione. Per quanto attiene al settore sanitario, evidenzia che il contributo richiesto per garantire il miglioramento dei conti pubblici è pari a poco più di 6 milioni di euro, cifra che a suo giudizio è ampiamente sostenibile nella prospettiva della razionalizzazione della spesa sanitaria e del superamento delle inapproprietezze.

Quanto al federalismo differenziato, sottolinea che quest'ultimo è un processo che mira alla valorizzazione del merito e della trasparenza in tutte le Regioni, proprio allo scopo di superare le disomogeneità territoriali: tale obiettivo è raggiungibile, ad avviso dell'oratrice, assicurando che le Regioni più avanzate rappresentino un paradigma, tale da determinare una responsabilizzazione della filiera istituzionale di tutte le restanti Regioni.

Saggiunge che alcuni disegni di legge recentemente incardinati, quali l'atto Senato n. 1106 e l'atto Senato n. 638, potranno fungere da fattori di accelerazione di tale processo: il primo attraverso la valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, volta a superare l'imbuto formativo per le specializzazioni mediche; il secondo tramite la revisione delle regole di reclutamento della dirigenza sanitaria.

In conclusione, sottolinea che si potrà affrontare il tema dell'eventuale incremento del fondo sanitario nazionale solo dopo aver raggiunto l'obiettivo della riqualificazione della spesa sanitaria, nell'ottica dell'efficientamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*) dichiara conclusa la discussione.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, fa proprie le considerazioni svolte nel dibattito, per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale (da assicurare, insieme con la lotta agli sprechi), al federalismo differenziato (da attuare salvaguardando tutte le Regioni) e al rigore metodologico nella stima degli oneri (da coniugare con un approccio di tipo prudenziale, come quello che ha caratterizzato la legge di bilancio 2019).

Si associa inoltre alla sintesi degli interventi *in itinere* per l'efficientamento del servizio

sanitario nazionale, effettuata dalla senatrice Cantù.

Ciò posto, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il sottosegretario COLETTI rinuncia allo svolgimento della replica.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente - relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'iter sinora svolto, ricorda che è aperta la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) dichiara che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è certamente condivisibile ma occorre contemperare le misure in materia di trasparenza con i principi di proporzionalità e di rispetto della riservatezza, senza indulgere a formule che potrebbero apparire demonizzanti nei riguardi degli operatori del settore sanitario.

In proposito, rileva l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi, oltre a quelli già posti in essere durante l'esame della Camera dei deputati. In particolare, auspica che le attività di formazione non vengano penalizzate da obblighi di pubblicità oltremodo stringenti e che le informazioni frutto del monitoraggio non siano indicizzabili su motori di ricerca generalisti.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) rimarca la necessità di non rendere difficoltosa la partecipazione agli eventi formativi e segnala che occorrerebbe rivedere alcuni valori-soglia previsti dal testo in esame ai fini dell'assoggettamento a pubblicità (come quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a)), che appaiono all'oratrice ridicolmente bassi. Sottolinea che occorre contrastare il cosiddetto turismo congressuale senza impedire le attività di formazione e con la minore compressione possibile del diritto alla riservatezza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in esame è volto a garantire la trasparenza dei rapporti tra il mondo delle imprese e i soggetti che operano nel settore della salute e ritiene che, in tale ottica, le misure previste dal testo siano appropriate ed in linea con le normative vigenti in diversi Paesi.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) dichiara che il proprio Gruppo condivide le finalità e l'impostazione del disegno di legge in discussione, tenuto conto che esso si pone in continuità con analoghe iniziative adottate in materia di trasparenza nel corso della passata legislatura. Evidenzia che il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, ritenendo soddisfacente il testo licenziato dalla Camera.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di Relatore, rinuncia alla replica.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia a sua volta allo svolgimento della replica.

Si passa dunque alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 e 3.8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.5 e 5.7.

L'unico emendamento riferito all'articolo 6 è, infine, dato per illustrato.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, nonché di assumere come base della discussione congiunta il disegno di legge n. 1250.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) e la senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) dichiarano di condividere le proposte avanzate dalla Relatrice, nell'auspicio di una sollecita e positiva conclusione dell'*iter*.

In assenza di altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) prende atto dell'unanime condivisione per le proposte avanzate dalla Relatrice.

La Commissione, dopo interventi incidentali delle senatrici [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 17 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la discussione è stata dichiarata conclusa.

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole delle senatrici [BOLDRINI](#) (PD) e [RIZZOTTI](#) (FI-BP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal Relatore è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità.

(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) riferisce sui provvedimenti in titolo.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (per l'anno finanziario 2019) propone talune variazioni.

In termini di competenza - cioè, dei possibili atti di impegno contabile -, le variazioni proposte determinano una riduzione della spesa pari a 3,9 milioni di euro per il 2019, di cui 3,1 milioni relativi alla parte in conto corrente e 0,7 milioni al conto capitale. In conseguenza della variazione così proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonta a 1.715,4 milioni, di cui 1.418,9 milioni relativi alla spesa corrente e 296,5 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa - cioè, dei possibili pagamenti effettivi -, le variazioni proposte determinano un incremento della spesa pari a 68,8 milioni di euro per il 2019; in particolare, la parte in conto corrente è interessata da un incremento pari a 69,6 milioni, mentre per il conto capitale si prevede una riduzione pari a 0,7 milioni. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta a 1.938,6 milioni, di cui 1.595,3 milioni relativi alla spesa corrente e 343,4 milioni al conto capitale. La nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto osserva che le variazioni proposte in termini di competenza "sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione".

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi nel 2019 (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) - come risulta dal

disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018 - è pari a 1.103,0 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 761,2 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 636,5 milioni relativi alla parte corrente e di 124,7 milioni concernenti il conto capitale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata di giovedì prossimo, 18 luglio.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla summenzionata seduta di giovedì prossimo, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1372](#) (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione).

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto del Governo n. 90 (prescrizioni esami tessuti e cellule umani), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1201
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 43 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 44 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 22 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 23 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 178 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 184 \(ant.\)](#)

23 luglio 2019

[N. 187 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 188 \(ant.\)](#)

31 luglio 2019

[N. 191 \(ant.\)](#)

5 agosto 2019

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 114 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 115 \(ant.\)](#)

3 luglio 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 26 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Sottocomm. pareri

[N. 27 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

Sottocomm. pareri

Commissione parlamentare questioni regionali

10 luglio 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
43ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

(1079) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1084) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1085) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1143) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1225) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando, all'articolo 3, comma 1, lettera e), la necessità di indicare una data entro la quale l'accordo in sede di Conferenza unificata ivi previsto debba essere perfezionato.

La Sottocommissione conviene.

(1110) *Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazione)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 3, è necessario, nel rispetto del principio di uguaglianza, stabilire una percentuale identica di invalidità minima riconosciuta a tutti i soggetti presi in cura, nonché, quanto al riferimento all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, citare anche il comma 4, che riguarda proprio la sopravvenuta inabilità dei lavoratori. In subordine, laddove il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore alle persone già occupate sia finalizzato unicamente a evitare la perdita del posto di lavoro, si dovrebbe riformulare il testo specificando che, per tali soggetti, l'invalidità temporaneamente riconosciuta, anche se inferiore, è da considerarsi pari al 60 per cento ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge n. 68 del 1999;

- all'articolo 4, comma 2, con riferimento alla composizione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, occorre:

a) prevedere il numero di esperti indicati dal Ministero della salute;

b) prevedere chi presiede la Commissione;

c) precisare a chi compete l'indicazione dei professionisti operanti nei centri di riferimento regionali;

d) individuare l'autorità cui compete il potere di nomina dei componenti.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare il rinvio alla "legislazione vigente", elencando le norme cui si fa riferimento e, in ogni caso, riformulando il testo in modo da chiarire il carattere mobile e non fisso del rinvio stesso.

La Sottocommissione conviene.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.0.100/1 e 1.0.100 riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni.)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, si invita a precisare se tali disposizioni si applichino anche con riferimento alle convenzioni di cui al comma 1, oltre che alle erogazioni e agli accordi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
44ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1383) *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*
(Parere alla 5ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1168) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1220) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1263) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- agli articoli 2, commi 5 e 6, 3, comma 1 e 4, comma 1 si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "insegnamento dell'educazione civica" con la locuzione completa "insegnamento trasversale dell'educazione civica", al fine di uniformare la formulazione del testo;
- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno prevedere a chi è affidato l'insegnamento dell'educazione civica nel secondo ciclo di istruzione, nell'ipotesi in cui nell'organico dell'autonomia non vi siano docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
- all'articolo 3, comma 1, si invita a indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 1, anche laddove si intenda conservare l'obbligo di istituzione di registri regionali dell'endometriosi, in aggiunta al registro nazionale, occorre sopprimere il riferimento allo strumento normativo da adottare a tal fine, nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito dell'istituzione della Commissione nazionale per l'endometriosi, si ritiene necessario specificare le modalità di designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti di ricerca.

La Sottocommissione conviene.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.100, parere non ostativo a condizione che sia indicata la natura del decreto istitutivo del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, nonché l'autorità competente ad adottarlo;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12ª Commissione:

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni : parere favorevole con osservazione sull'emendamento 1.0.100 nonché sul subemendamento 1.0.100/1.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie , approvato dalla Camera dei deputati parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 : parere non ostativo con osservazioni sul testo e parere non ostativo sui relativi emendamenti.

alla 12ª Commissione:

[\(1201\)](#) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie , approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sugli emendamenti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani ([n. 90](#)) : osservazioni non ostative.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(987-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) illustrando il disegno di legge in titolo, segnala che, per quanto di competenza, atteso che la 3ª Commissione permanente ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al parere non ostativo reso da questa Commissione, non vi sono osservazioni da formulare, proponendo pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del

GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, secondo cui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Altresì, precisa che le attività di collaborazione nel settore doganale non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura finanziaria nella legge n. 215 del 2016 recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#), intervenendo incidentalmente, ricorda che, con riguardo ai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, il parere espresso alla Commissione di merito si intende reso, in assenza di modifiche, anche all'Assemblea.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario richiedere la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di avere conferma dell'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 9, funzionale all'istituzione e alla gestione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente". Altresì, chiede conferma che le attività di vigilanza poste in capo all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza rispettivamente dai commi 8 e 10 dell'articolo 6 possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 5.6 e 5.7 che introducono ulteriori criteri da seguire per la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del già citato registro pubblico "Sanità trasparente". Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria della proposta 6.100 recante l'istituzione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, ferma restando l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, trasmettendo, appena disponibile, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire maggiori elementi in merito agli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 2, laddove modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, nel nuovo comma 2 del suddetto articolo 22, che queste procedano al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche: al riguardo, andrebbe chiarito se dalla nuova disciplina possa derivare il rischio per le pubbliche amministrazioni di dover intervenire per remunerare i dipendenti assunti dalle fondazioni, in caso di difficoltà finanziaria di queste ultime. Con riferimento poi all'articolo 1, capoverso "Art. 22", comma 2-sexies, laddove dispone che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa le possibili conseguenze di ordine finanziario derivanti da eventuali scostamenti tra il bilancio preventivo e quello consuntivo. Altresì, andrebbe chiesta conferma del carattere strutturale delle voci del bilancio preventivo delle fondazioni, ai fini della sostenibilità di assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le entrate delle fondazioni possono dirsi certe solo per i finanziamenti pubblici e che le asseverazioni del collegio dei revisori dei conti potrebbero non

essere compatibili con il carattere strutturale degli impegni legati ad assunzioni a tempo indeterminato. Analoga richiesta attiene alla disciplina transitoria di cui al comma 2-*octies*, laddove, nel penultimo periodo, subordina le assunzioni al rispetto del comma 2-*sexies* sopra richiamato e del limite della dotazione organica approvata previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Risulta poi opportuno acquisire chiarimenti sul comma 2-*nonies* del novellato articolo 22, dal momento che il possibile utilizzo di risorse originariamente destinate a contratti a tempo determinato non appare del tutto compatibile con le assunzioni a tempo indeterminato, potendo inoltre comportare l'irrigidimento del bilancio delle fondazioni. Con riguardo all'articolo 2, comma 1, che reca un'autorizzazione di spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, occorre acquisire conferma che gli ulteriori fabbisogni del Ministero beneficiari del presente stanziamento siano legati alla sola annualità 2019 e non abbiano un carattere strutturale. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 81 del 2019.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo al testo, che occorre verificare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del capoverso "Art. 3-*bis*", con la previsione, al comma 1, di un obbligo di formazione alle manovre di disostruzione per tutto il personale docente e ATA della scuola dell'infanzia, da attuare nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica e, se necessario, nei limiti delle risorse iscritte nei bilanci delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato capoverso.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, le proposte 1.2 e 1.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12 e 1.13. Chiede conferma delle disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.15, che istituisce un Fondo per garantire alle istituzioni scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.16. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.20 che, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, estende l'obbligo di formazione ai docenti e al personale ATA di asili nido e della scuola primaria, nonché al personale addetto alle mense scolastiche, con disposizione che peraltro non risulta coperta dalla clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare altresì i profili finanziari dell'emendamento 1.0.1, che impone un obbligo di formazione specifica per il personale delle mense scolastiche e correlati doveri di informazione, mediante infografiche, nei locali delle scuole. Occorre valutare, anche mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, la proposta 1.0.2, che prevede l'adozione di iniziative di formazione alle manovre di disostruzione anche nei corsi di accompagnamento al parto. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.0.3, che prevede l'adozione di iniziative di formazione in materia nei luoghi di lavoro ove si prevedono servizi di ristorazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di trasmettere alla Commissione gli elementi di riscontro

richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

In mancanza di richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

La relatrice **LUNESU** (L-SP-PSd'Az) richiama brevemente le richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori alcune note recanti elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

La RELATRICE, sulla base delle risposte rese disponibili dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità di evitare disagi o problemi in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico, sollecita il rappresentante del Governo a fornire i necessari riscontri alle richieste già avanzate, a partire dalla predisposizione della relazione tecnica sul testo, richiesta l'11 giugno scorso dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione, riservandosi di fornire, appena possibile, le risposte alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) chiede al rappresentante del Governo se siano stati predisposti gli elementi istruttori sui rilievi sollevati in relazione al testo.

Il sottosegretario BITONCI, nel far presente che sono in corso le interlocuzioni tra i ministeri interessati, si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti appena questi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (n. 93)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando per quanto di competenza, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, che non vi sono rilievi da formulare.

Il sottosegretario BITONCI ritiene che la Commissione possa esprimersi in senso non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE avanza pertanto la proposta di osservazioni non ostantive che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa in votazione e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli sul possibile calendario di un breve ciclo di audizioni, che preveda l'intervento dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) rimarca l'importanza di acquisire il punto di vista dei maggiori enti previdenziali coinvolti nella applicazione delle nuove regole di armonizzazione contabile, al fine di avere un quadro più compiuto dell'impatto del provvedimento sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente ha avuto inizio la discussione generale, chiedendo se vi siano ulteriori richieste di intervento.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) fa presente che il decreto-legge in esame e il disegno di legge di assestamento delineano una corposa manovra correttiva, vicina al valore di 8 miliardi di euro, che coinvolge risorse relative a numerose voci del bilancio dello Stato. A tale proposito, richiama il contenuto della Nota del Servizio del bilancio, che pone una serie di questioni di notevole rilevanza, con particolare riguardo alla natura e alla sostenibilità degli accantonamenti di somme rese indisponibili a salvaguardia dell'effettivo realizzo dei risparmi previsti.

Ritiene quindi utile svolgere un ciclo di audizioni che consenta di raccogliere elementi di approfondimento non solo sugli effetti finanziari della manovra sul 2019, ma anche sulle prospettive e sugli obiettivi di finanza pubblica per il 2020. Pertanto, chiede formalmente l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche per acquisire elementi ulteriori sul carattere strutturale o meno dei risparmi di spesa oggetto della manovra correttiva; dell'Agenzia delle entrate o del Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo ai profili connessi alle maggiori entrate derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica; dell'INPS, che potrà dare informazioni aggiornate per quanto concerne il "tiraggio" degli stanziamenti destinati al reddito di cittadinanza e all'anticipazione pensionistica denominata "quota 100", e quindi sulle previsioni dei risparmi attesi sul 2019 e, per quanto possibile, anche sul 2020; infine, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per avere un quadro analitico dei profili macroeconomici e di finanza pubblica della manovra correttiva.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire l'elenco finale degli stanziamenti di bilancio, per un valore di 2 miliardi di euro, accantonati nell'ultima legge di bilancio e ora definitivamente destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) condivide le richieste di audizione avanzate dal senatore Misiani, che reputa necessarie per lo svolgimento di un esame completo e consapevole del decreto-legge in titolo, che si inserisce in una operazione più ampia e complessa di finanza pubblica. Pur ritenendo apprezzabili le correzioni in positivo apportate dalla manovra correttiva, che peraltro dimostrano gli errori di previsione contenuti nella precedente manovra di bilancio, ritiene essenziale ampliare il quadro conoscitivo del Parlamento sui dati di finanza pubblica, chiedendo al Governo di attivarsi per mettere la Commissione, che procede in sede referente, in condizione di svolgere un proficuo confronto nel merito delle questioni.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle richieste avanzate, segnala la difficoltà di organizzare un

ciclo di audizioni in relazione al decreto-legge in titolo, in considerazione dei tempi di esame che appaiono, ormai, piuttosto stretti; ritiene pertanto più agevole svolgere le audizioni nel corso della trattazione dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, assicurando comunque che la questione potrà essere approfondita nell'Ufficio di Presidenza convocato per domani.

Il senatore [MARINO](#) (PD) evidenzia, in un'ottica costruttiva, l'importanza che le audizioni si tengano prima che il decreto-legge in titolo approdi all'esame dell'Assemblea, in modo da consentire l'acquisizione, per tempo, di elementi utili al confronto politico.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo e condividendo la volontà di approfondire provvedimenti che risultano, con tutta evidenza, corposi e complessi, ritiene comunque necessario che il ciclo di audizioni richiesto si svolga in modo da consentire la conclusione dell'esame del decreto-legge in tempi rapidi, sfruttando eventualmente anche i giorni tradizionalmente privi di attività parlamentare.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e invita la relatrice a svolgere l'intervento di replica.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) tiene a sottolineare come il provvedimento in titolo, insieme al disegno di legge di assestamento, non costituisca affatto una manovra correttiva in senso tradizionale, dal momento che non vi è stato né un incremento delle imposte né un doloroso taglio delle spese: si è trattato invece di un aggiustamento dei saldi pubblici, reso possibile da una oculata gestione contabile e dalla predisposizione, a tempo debito, di misure di carattere prudenziale, che hanno consentito di evitare l'avvio, da parte delle Istituzioni europee, di una procedura d'infrazione che avrebbe causato gravi difficoltà al Paese.

In relazione alle richieste di approfondimento avanzate da alcuni senatori della Commissione, anche con riguardo alle differenti valutazioni avanzate da alcuni esperti sulla stima dei risparmi di spesa correlati al reddito di cittadinanza e a "quota 100", fa presente che, per avere maggiore certezza, sarà comunque necessario attendere i dati sul monitoraggio condotto dall'Inps che saranno resi pubblici a settembre.

Il PRESIDENTE, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della discussione, osserva che il Governo potrà fornire le necessarie risposte in sede di replica, che è rinviata ad altra seduta.

A tale proposito, rappresenta l'opportunità che il Governo dia riscontro anche ai rilievi sollevati nel *dossier* del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge 739, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 luglio 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 12,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In merito agli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio, occorre valutare le proposte 1.100,

1.100 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto) e 1.101, che riducono i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi. Chiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.1 (testo 2) recante misure per il trasferimento all'Associazione Alberghi per la Gioventù di immobili di proprietà pubblica, con agevolazioni per il relativo adeguamento. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 2), 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109. In merito agli ulteriori emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100, per la quale si ravvisa la potenziale onerosità del capoverso "Articolo 1-ter" che comporta un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione "Dis-Coll". Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/1, con particolare riguardo al capoverso "Art. 1-ter", lettera a), per la possibile applicazione alle pubbliche amministrazioni. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.0.100/3. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.0.2 (testo 2), riguardante gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali finanziati dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100/2, 1.0.100/4, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.100 e 1.101, mentre subordina la valutazione non ostativa sulle proposte 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) alla riformulazione del testo in conformità all'emendamento 1.98, sostituendo il riferimento alla sottoscrizione delle parti sociali con la stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale. Chiarisce, infatti, che il riferimento alla sola sottoscrizione, oltre a far venire meno il ruolo degli organi di controllo preposti alla verifica finanziaria nella fase successiva, integrativa dell'efficacia del nuovo contratto collettivo, non configurerebbe più una norma interpretativa ma una nuova disciplina, con conseguenti possibili effetti onerosi.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.1 (testo 2), che necessita di un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.

Sull'emendamento 1.1000 (testo 2), invece, si pronuncia in senso contrario, nella sua attuale formulazione, atteso che le assunzioni ivi previste derogherebbero all'intera disciplina assunzionale delineata ai commi precedenti, con conseguenti effetti onerosi. Tuttavia, qualora la finalità fosse quella di prevedere che per le assunzioni di cui al comma 2-septies il "diritto di precedenza" sia comunque subordinato alle assunzioni connesse a procedure selettive già avviate, l'avviso diventerebbe non ostativo condizionato all'inserimento della proposta alla fine del capoverso 2-septies del comma 2.

La RELATRICE chiede che sia accantonato l'esame della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario SANTANGELO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2), 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché dei subemendamenti riferiti a quest'ultima proposta.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e quelli ulteriormente trasmessi, nonché le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 e 1.101. Sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla sostituzione delle parole: "fino alla sottoscrizione delle parti sociali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" con le seguenti: "fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.". Sull'emendamento 1.1000 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: «Al comma 2, capoverso comma 2-*septies*, inserire, infine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma."». Il parere è non ostativo sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.0.100 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché sui relativi subemendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1387) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

(1388) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE

fa presente che non vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta.

Le RELATRICI, in sede di replica, e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi, riservandosi di prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

(1387) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Chiede, quindi, se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice.

Il senatore **MISIANI** (PD), in considerazione del fatto che il Rendiconto riflette il bilancio di previsione predisposto e approvato alla fine della scorsa legislatura, dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sul provvedimento, da interpretarsi in senso eminentemente tecnico.

Il senatore **PICHELTO FRATIN** (FI-BP), ricordando come il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 si riferisca all'attività di due Governi a cavallo delle ultime due legislature, rileva il miglioramento dei saldi finali che, tuttavia, non sembra affatto dipendere da una buona amministrazione, quanto piuttosto dal blocco delle attività amministrative, dipeso, in generale, dalla

persistente incapacità di spesa delle amministrazioni pubbliche e, nello specifico, dalla scelta del nuovo Governo di interrompere o sospendere una serie cospicua di investimenti.

Evidenzia, inoltre, come dall'analisi dei residui emerge il carattere elefantino della macchina burocratica, che nessun Governo, neanche quello in carica, al di là delle dichiarazioni, riesce a snellire, a semplificare, a rendere più efficiente.

Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo di appartenenza.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel concordare sul fatto che il Rendiconto del 2018 riflette in parte le politiche del Governo precedente, assumendo pertanto un contorno più tecnico che politico, dissente nettamente dalle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, facendo presente che, nel passaggio da una legislatura a un'altra e di fronte a un cambiamento radicale di indirizzo politico, era inevitabile una breve fase di riflessione, seguita peraltro dall'avvio di misure importanti e innovative, su cui i dati del nuovo anno stanno dando ragione alla nuova impostazione promossa dal Governo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, richiama l'attenzione, ai fini di una valutazione corretta dei risultati dell'esercizio finanziario, del contesto politico del 2018, caratterizzato da un profondo cambiamento in esito alle elezioni delle Camere.

Ritiene peraltro condivisibile la denuncia della lentezza dei centri decisionali, a livello amministrativo, che rappresenta un grave limite allo sviluppo e alla crescita del Paese, senza però risultare efficace nella lotta alla corruzione: si tratta di un nodo centrale da sciogliere per rilanciare le attività imprenditoriali e l'economia italiana.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel dichiarare il voto di astensione del Gruppo delle Autonomie, prendendo atto del miglioramento dei saldi risultante dal Rendiconto, vede tuttavia con preoccupazione l'aumento della spesa corrente e il peggioramento del risparmio pubblico.

Preoccupazione suscita altresì la difficoltà di spesa delle pubbliche amministrazioni, a livello sia centrale che periferico, riconducibile all'eccesso di burocrazia e alla diffusione del malaffare. Per affrontare tali criticità, la risposta più idonea non appare rappresentata da nuove norme e ulteriore regolamentazione, ma da misure di semplificazione delle procedure che consentano di realizzare più agevolmente e rapidamente gli investimenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato principalmente per le scelte, comuni peraltro agli ultimi governi, adottate in tema di investimenti, che hanno determinato sovrapposizione e confusione di organi, di competenze e di funzioni, senza centrare l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere. Al riguardo, segnala come gli unici investimenti che effettivamente risultano in corso di implementazione sono quelli che fanno capo ai comuni, come aveva già preconizzato durante la sessione di bilancio: a tale proposito, coglie l'occasione per chiedere al Governo informazioni sui nuovi strumenti introdotti dall'ultima legge di bilancio, di cui sembra si siano perse le tracce. Osserva, infine, sulla ricorrente lamentela in merito all'incapacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, che il problema principale è in realtà rappresentato dalle disponibilità di cassa, dipendenti in parte dalle determinazioni del Cipe e dalla loro attuazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenuti emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Dichiara quindi improponibile la proposta 2.0.1 per estraneità di materia.

Si passa quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nell'illustrare l'ordine del giorno G/1388/1/5, nonché l'emendamento 1.Tab.2.3, di analogo argomento, fa presente che l'atto si riferisce alle decurtazioni apportate, nel 2019, ai contributi previsti in favore dei comuni che sono stati oggetto di fusione, sottolineando che tali riduzioni, oltre a violare gli impegni assunti dallo Stato, stanno creando gravi difficoltà agli enti locali interessati. L'ordine del giorno, pertanto, è volto a impegnare il Governo a porre rimedio a tale problema, mediante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà destinato ai comuni istituiti a seguito di fusioni e incorporazioni, nella misura stabilita dalla legge.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, dando conto degli intenti politici perseguiti dalle variazioni compensative ivi previste, segnalando che, qualora alcuna delle proposte dovesse essere approvata, risulterebbe necessario un ordine del giorno per individuare la specifica finalizzazione dello stanziamento all'interno del programma di spesa incrementato.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) formula un parere contrario sull'ordine del giorno e su tutti gli emendamenti.

Su richiesta del senatore [MISIANI](#) (PD), specifica che la valutazione contraria sull'ordine del giorno è motivata dal carattere troppo perentorio dell'impegno, che appare suscettibile di determinare, in prospettiva, maggiori oneri.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con i pareri espressi dalla relatrice; in relazione all'ordine del giorno, fa presente che la questione ivi trattata, sicuramente rilevante, richiederebbe uno specifico provvedimento con adeguata copertura.

Il senatore [MANCA](#) (PD) considera un errore, per il Governo e per la maggioranza, sottovalutare il problema della decurtazione degli incentivi alla fusione degli enti locali, dal momento che si tratta di comuni che si sono visti sottrarre risorse già programmate e destinate al miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei servizi forniti alle persone.

Stigmatizza pertanto la posizione assunta dal Governo, anche in considerazione dell'entità relativamente modesta della copertura necessaria, pari a circa 30 milioni di euro, che non dovrebbero essere così difficili da reperire, se ci fosse la volontà politica. Invita pertanto a non commettere lo stesso errore compiuto lo scorso anno sul bando destinato alle periferie e a ispirare l'azione del Governo al principio della leale collaborazione tra le Istituzioni.

Si procede quindi alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/1388/1/5 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente in votazione, vengono respinti tutti gli emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola,

altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2) segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta in oggetto che, nel sostituire all'articolo 15 la lettera *e*) del comma 1, reca criteri e principi per la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, con due specifiche indicazioni, una relativa alla disciplina transitoria per le autorizzazioni in essere e l'altra per l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento in esame, rilevando che l'istituzione del registro nazionale della autorizzazioni in materia di rifiuti, che risulterà autofinanziato dai contributi delle imprese interessate, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato.

(716) ERRANI e DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari del comma 3, ove si prevede il riconoscimento, alla persona presa in cura per epilessia, di un'invalidità minima del 46 per cento per un periodo di un anno dall'avvio della terapia, percentuale portata al 60 per cento per chi è già occupato in azienda pubblica o privata; il successivo comma 4 rende permanente il riconoscimento di una percentuale minima d'invalidità alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti. Osserva che va altresì valutata la portata finanziaria del comma 5 del medesimo articolo, che riconosce, per le forme di epilessia farmaco-resistenti, i benefici previsti per la situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con possibili effetti onerosi per gli enti previdenziali. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari del riconoscimento alle persone epilettiche delle agevolazioni per la mobilità, di cui al successivo comma 6, nonché gli effetti sulla finanza pubblica della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli studenti epilettici, che il comma 7 impone alle autorità scolastiche di garantire. Con riguardo all'articolo 4, che istituisce una Commissione nazionale permanente per l'epilessia, segnala l'opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in relazione alla possibile portata finanziaria delle funzioni attribuite all'organo, con particolare riguardo alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*); può assumere rilievo, ai fini della valutazione, anche il numero indeterminato dei componenti della Commissione, per i quali andrebbe comunque specificamente previsto il divieto di compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. In merito all'articolo 5, rileva che occorre valutare eventuali effetti finanziari in termini di minori entrate del comma 1, che prescrive il contenimento dei costi per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida speciali in caso di patologie invalidanti. In merito al

successivo comma 2, che estende a tutte le persone inidonee alla guida a causa dell'epilessia i benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, rileva l'opportunità di valutare il possibile impatto della disposizione sulla finanza pubblica in termini di creazione di posizioni sovranumerarie e incremento di oneri gestionali ed organizzativi. In relazione alle suddette criticità, ritiene opportuno richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere un chiarimento sulla natura dei partenariati strategici di cui all'articolo 19 dell'Accordo e conferma che dall'attuazione della suddetta disposizione non derivino oneri finanziari per la Regione Lombardia.

Il vice ministro Laura CASTELLI, confermando l'invarianza finanziaria del provvedimento, fornisce rassicurazioni sui rilievi avanzati dalla relatrice.

La RELATRICE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dall'attuazione degli articoli 6 (Istituti e Associazioni culturali) e 8 (Cooperazione archeologica ed etnologica) dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 15 dell'Accordo sulla commissione mista, posto che la disposizione non reca riferimenti alla composizione della commissione e alla frequenza delle riunioni, chiede conferma che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica rivesta natura prudenziale e valga come limite massimo di spesa.

Il vice ministro Laura CASTELLI conferma che dagli articoli 6 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in relazione all'articolo 15, che la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica è da qualificarsi come tetto di spesa.

La RELATRICE formula, sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma della correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo, sull'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra parte contraente, mediante l'attivazione di cattedre e lettori. Altresì, chiede conferma che dall'attuazione degli articoli 7 (sulla creazione di istituzioni culturali e scolastiche) e 12 (sulla collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi delle due parti contraenti) del medesimo Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi conferma che le facilitazioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo funzionali all'ingresso, alla permanenza e all'uscita di persone, materiali e attrezzature rivestano natura esclusivamente amministrativa e non fiscale. Con riguardo all'articolo 21 dell'Accordo, sulla commissione mista, segnala un refuso nella relazione tecnica, laddove fa riferimento alla Repubblica slovacca, anziché a quella del Mozambico. Fa presente che non risulta poi chiara la frequenza delle riunioni, dal momento che la disposizione di cui al citato articolo 21 fa riferimento a riunioni annuali, mentre la relazione tecnica fa riferimento a riunioni da tenersi ogni tre anni. Sul punto, nonché sul carattere prudenziale della copertura e sulla composizione della commissione mista (se solo tecnica o anche politica) rileva che appare opportuno chiedere chiarimenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire, in particolare, la portata finanziaria di alcune disposizioni di cui si dà dettagliatamente conto. In particolare, con riguardo all'articolo 2 sui centri sportivi scolastici, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8, al fine di scongiurare il rischio di coperture a bilancio. Con riguardo all'articolo 5 recante delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri di delega di cui alle lettere *b)*, sul riconoscimento del rapporto di lavoro sportivo, *c)*, sull'individuazione della figura del lavoratore sportivo e sulla definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, *f)*, sulla disciplina dei rapporti di

collaborazione non professionali per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, *l)* sulla revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa, previa puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire, ed *m)* sul trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, sempre previa puntuale individuazione delle risorse da trasferire. In merito all'articolo 6, recante delega in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, chiede elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, anche in relazione ai criteri di delega di cui alla lettera *f)*, laddove fa riferimento a previsioni di carattere fiscale e previdenziale connesse a modalità di svolgimento di transazioni economiche. Relativamente all'articolo 7 recante delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza degli impianti sportivi, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri direttivi di cui alla lettera *f)*, laddove prevede la possibilità di affidamento diretto degli impianti esistenti alle federazioni sportive nazionali e ad altri soggetti che abbiano i requisiti per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Altresì, chiede chiarimenti sulla lettera *g)*, che dispone l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di appurare se ciò rappresenti una copertura a bilancio di risorse da destinare al finanziamento dell'Istituto. In merito all'articolo 9 recante delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, chiede elementi sulla portata finanziaria del criterio di cui alle lettere *a)*, sulla revisione della disciplina in materia di autorizzazione e concessione, con riguardo ai possibili riflessi fiscali, *b)*, numero 3), relativamente agli oneri connessi all'individuazione dei criteri di sicurezza, e numero 4), sull'attività formativa, al fine di verificare se vi sia compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. In linea generale, con riferimento alle deleghe recate dagli articoli 1, 5, 7, 8 e 9, che rinviano, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre, in base alla richiamata disciplina, si dovrebbe ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'inviato è quindi rinviato.

(1416) PATUANELLI ed altri. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare il carattere ordinamentale del provvedimento, rileva che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle rassicurazioni del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è assegnato con riserva, in attesa di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso "Articolo 16", dispone la soppressione di Agecontrol Spa e la successione delle funzioni e dei rapporti in Sin Spa, demandando (comma 4) ad un decreto interministeriale la quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, il fatto di demandare la quantificazione degli oneri - sia pure definiti "eventuali" - e l'individuazione della copertura ad una fonte secondaria (ossia un decreto interministeriale) non risulta pienamente conforme all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura devono essere rimessi alla fonte legislativa, al fine di assicurare la dovuta verifica in sede parlamentare. Inoltre, considerato che Agecontrol Spa è attualmente inserita nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti dell'assorbimento della medesima Agecontrol nella società Sin Spa non ricompresa nel predetto elenco. Nel prendere poi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito ai risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione disposta con l'atto in esame, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti su eventuali effetti onerosi derivanti dalle misure per il personale interessato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con l'eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Inoltre, sul piano meramente formale, anche in considerazione del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole di funzioni in precedenza spettanti ad Agecontrol, occorre valutare la riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, con la seguente: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, verificata positivamente a condizione che al testo siano apportate le modifiche ivi

indicate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1388](#)

G/1388/1/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019» (A.S. 1388);

premesso che,

il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una Tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione e/o fusione per incorporazione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno, del 27 aprile 2018;

con il Comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la Tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli Enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 Amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano insufficienti rispetto al fabbisogno dei Comuni;

secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai Comuni che hanno scelto la fusione e che servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

considerato che:

le decurtazioni relative al contributo erariale assegnato per l'anno 2019, in favore dei Comuni che si sono fusi, oscillano, per ogni singolo ente, da un meno 21 per cento fino a un meno 58 per cento con riferimento alle risorse spettanti;

l'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario per favorire la fusione di comuni è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

l'Anci nella riunione tecnica del 30 maggio 2019, ha rappresentato che essendo lo stanziamento per l'anno 2019 insufficiente, non è possibile formulare proposte di criteri che possano comportare una ripartizione minimamente soddisfacente per i comuni interessati;

per la prima volta, da quando nel 2014 all'interno del Fondo di solidarietà comunale è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, le risorse stanziare non riescono a soddisfare la corretta erogazione, secondo la normativa vigente, del contributo straordinario per favorire la fusione di comuni;

lo scorso 28 giugno, Roberto Pella, vice presidente vicario Anci, e Massimo Castelli, coordinatore Anci piccoli Comuni, hanno affermato: «Auspichiamo il mantenimento della linea che incentiva i Comuni a stare insieme nelle forme previste dall'ordinamento, per migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità. Così chiediamo che venga portato a compimento il percorso di

approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, peraltro già condiviso nel tavolo presieduto dal sottosegretario all'interno Stefano Candiani»;

tenuto conto che:

l'interrogante con l'Atto di Sindacato ispettivo n. 3-00878 aveva già evidenziato le criticità e richiesto il finanziamento adeguato della dotazione del fondo di solidarietà comunale destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni rispetto alle richieste pervenute per il 2019;

tali criticità sono state purtroppo confermate dal decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2019;

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, misure per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari a 31.631.951 euro per l'anno 2019 al fine di garantire il ripristino di tutti i contributi erariali da destinare per il corrente anno ai 67 enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni.

Art. 1

1.Tab.2.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) programma Agevolazioni fiscali a favore delle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.Tab.2.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33, Fondi da Ripartire (23), programma 33.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 153.000.000;

CS: - 153.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 153.000.000;

CS: + 153.000.000.

1.Tab.2.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da

attribuire agli enti locali (3.10), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 31.631.951;

CS: + 31.631.951.

Conseguentemente:

- *alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23.*

Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000;

- *alla medesima Tabella 8:*

alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 11.631.951;

CS: - 11.631.951;

alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

1.Tab.4.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce missione 3 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero degli interni, Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

1.Tab.4.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

1.Tab.4.3

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.Tab.4.4 (testo 2)

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.4

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12), *programma* Politiche per l'infanzia e la famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.5 (testo 2)

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.5

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Assegni e pensioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.8.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 8, apportare le seguenti variazioni:

a) *alla voce missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000;

b) *alla voce missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000.

Art. 2

2.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Lunesu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

IN SEDE CONSULTIVA

(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi

dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinquies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(728-A) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera b), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati. Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una

struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-ter, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell'articolo 10-ter, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso."

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (ant.) del 31/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella seduta di ieri, è rimasto sospeso l'esame degli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, segnalati dal Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 2.18, 3.2, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3, 11.1 e 3.5.

Esprime un avviso contrario sulle proposte 2.10, 2.13 e 2.17, in quanto comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti, nonché sull'emendamento 3.1 per profili di onerosità in termini di personale e di funzionamento. In mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, la valutazione è contraria anche sugli emendamenti 2.19, 2.20, 8.0.1 e 12.0.1.

Si pronuncia nel senso di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.2 e 10.2, in relazione all'incertezza applicativa derivante dal riferimento a una disposizione inesistente nel testo del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 8.0.1 e 12.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.2 e 10.2.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.18, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3 e 11.1.".

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel ricordare che il Governo ha depositato una relazione tecnica positivamente verificata a condizione che vengano recepite le modifiche ivi indicate, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8."; dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 1.11, che introduce un criterio direttivo volto ad armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.12 che prevede la definizione di norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche. Occorre valutare inoltre la portata finanziaria dell'emendamento 1.24, recante criteri per il finanziamento delle federazioni sportive. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 1.34 (uguale all'1.51), 1.35 e 1.36 (uguale all'1.52), che introducono principi direttivi finalizzati all'individuazione dei criteri per il finanziamento delle federazioni sportive. Occorre valutare la portata finanziaria e la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 1.43 che dispone una riduzione delle sanzioni da irrogare alle associazioni sportive dilettantistiche, a seguito di irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.3, che prevede l'obbligo, anziché la facoltà, in capo alle scuole di istituire centri sportivi scolastici. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 2.6, che, nel rendere obbligatoria l'istituzione dei centri sportivi scolastici, prevede una copertura a tetto di spesa (150 milioni di euro) a valere sul maggior gettito derivante dalla tassazione di bibite analcoliche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.15 che prevede l'affiliazione dei centri sportivi scolastici alle federazioni sportive. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.16 relativo all'adeguamento della copertura assicurativa per le istituzioni scolastiche che abbiano costituito un centro sportivo scolastico. Occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 2.21 (a valere sul Fisper) e 2.22 (a valere sul fondo per il reddito di cittadinanza). Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 2.0.1, che amplia la quota deducibile delle spese di pubblicità connesse all'attività delle società sportive dilettantistiche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, può essere opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 4.4 che delega il Governo ad introdurre uno strumento di rappresentanza dei tifosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria e la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'emendamento 5.31, che prevede la possibilità riconoscere la qualifica di impresa sociale sportiva agli enti privati che esercitano attività sportive dilettantistiche. Comporta maggiori oneri la proposta 5.33 che espunge, dalla lettera c) del comma 1, il riferimento al rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 5.36 che prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo per i soggetti che già godono di copertura previdenziale. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 5.37, laddove consente la costituzione di un "fondo di fine

carriera" per i lavoratori sportivi. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.46, laddove, alla lettera *f*), fa salve alcune esenzioni fiscali vigenti. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.56 che prevede di destinare alle leghe sportive inferiori il 15 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore delle competizioni di serie A. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.58 che dispone, nell'ambito dell'autonomia universitaria, l'individuazione di determinate figure professionali. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 5.62, che prevede l'individuazione del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive che aderiscono al codice del Terzo settore. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.63 relativo all'individuazione della figura del lavoratore sportivo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.74 che sopprime il comma 4, facendo venir meno la clausola di invarianza finanziaria. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.1 che modifica la disciplina sull'esercizio dei diritti audiovisivi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.18, soppressiva del comma 5, in quanto fa venir meno la clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri della proposta 9.1 che sostituisce interamente l'articolo 9, recando disposizioni sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali. Occorre valutare, nella proposta 9.9, l'inserimento della previsione per cui l'obbligo di dotare ogni pista per gli sport invernali di una corsia di sosta sia posto a carico del gestore. Analoga valutazione attiene all'emendamento 9.12. Comporta maggiori oneri la proposta 9.14, che sopprime, alla lettera *b*), numero 4), il limite dell'invarianza delle risorse finanziarie. Occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 9.17, che prevede forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture, al fine di favorire la partecipazione delle persone diversamente abili agli sport invernali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) segnala che la relazione tecnica appena depositata, in relazione all'articolo 2, comma 2, chiarisce come la norma non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese effettuate dal commissario in conseguenza degli adempimenti da svolgere, di cui all'articolo 1, saranno sostenute dalla Regioni interessate, con particolare riferimento alla Regione ricevente, nell'ambito delle risorse disponibile a legislazione vigente nei propri bilanci.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), premettendo di non avere obiezioni sulla scelta fatta dai comuni

interessati, ritiene singolare la decisione di porre le spese sostenute dal Commissario a carico della Regione ricevente, che appare peraltro differente rispetto alla strada seguita in casi precedenti. Nel segnalare che, oltre ai costi della gestione commissariale, si dovrà far fronte ad ulteriori spese per i necessari adeguamenti di carattere amministrativo, chiede al rappresentante del Governo se la Regione ricevente abbia dato il proprio assenso all'assunzione dei costi, paventando, in caso contrario, il rischio di carenza di copertura.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che la regolazione finanziaria dell'operazione si inserisce nel quadro dei rapporti reciproci tra Stato e Regioni.

Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), rimarcando come il passaggio odierno segni un momento importante per la conclusione di una vicenda che le popolazioni interessate attendono da oltre dieci anni, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, formula un parere di nulla osta."

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta della relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia un voto di astensione sulla proposta di parere.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 05/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alle parti del testo modificate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-bis.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di consegnare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in 7ª Commissione e ripresentati in Assemblea, ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, conferma parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, ribadisce parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, conferma un parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Su tutti i restanti emendamenti, ribadisce un parere di nulla osta.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con l'illustrazione svolta dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che il parere sul testo si intende formulato nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche nel corso dell'esame in sede referente. Qualora, invece, dovessero essere inserite delle modifiche, il parere verrà conseguentemente aggiornato.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MANCA](#) (*PD*) annunciano il voto contrario.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha approvato un parere non ostativo condizionato all'approvazione di alcune modifiche indicate nella relazione tecnica aggiornata.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che si chiede una valutazione sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.600, di cui riepiloga il contenuto.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula un avviso contrario sui tre emendamenti segnalati, in quanto produttivi di oneri non considerati dalla relazione tecnica aggiornata.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) concorda con la valutazione del Governo, alla luce degli oneri derivanti dalle misure tecniche previste negli emendamenti 5.6 e 5.7, nonché della necessità di quantificare le eventuali spese connesse alla proposta 6.600 istitutiva del registro unico dei portatori di interessi. Propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere, posta ai voti, viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta illustrata dal relatore, sottolineando che l'Atto in esame si inserisce in un percorso normativo volto a disciplinare un nuovo sistema di contabilità del quale sarà necessario valutare le conseguenze in termini di impatto sulle

pubbliche amministrazioni.

Resta ferma la disponibilità del Governo, in cooperazione con il Parlamento, a predisporre eventuali misure migliorative che si rendessero necessarie in presenza di criticità nell'applicazione della nuova disciplina.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore, esprimendo altresì apprezzamento per l'approccio adottato dalla Commissione e dal Governo. Altresì rammenta le linee guida del processo di riforma della normativa contabile sotteso alla legge n. 196 del 2009, volto al potenziamento del bilancio di cassa e al superamento dei capitoli quali unità di voto parlamentare.

Il RELATORE ringrazia il vice ministro per aver dimostrato disponibilità ad apportare, qualora fossero necessari, gli interventi migliorativi richiesti, anche con riferimento ai contributi documentali trasmessi dall'INPS.

Ricorda, altresì, come, nel corso delle audizioni informali, l'INAIL abbia fornito degli spunti molto interessanti per quanto riguarda il problema delle valutazioni di *performance*.

Da ultimo, ringrazia il senatore Pichetto Fratin per le considerazioni testé formulate.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 87

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- il provvedimento si inquadra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche avviato dalla legge n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;
 - in attuazione della suddetta delega è stato emanato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 91 del 2011, volto a introdurre la nuova disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, individuate quindi in via residuale;
 - l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo dispone che, per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione: a tal fine la medesima disposizione prevede - al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* - l'adozione di tre diversi regolamenti, concernenti rispettivamente il piano dei conti integrato, l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche e i principi contabili applicati;
 - il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con D.P.R. n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto dello schema di decreto in titolo;
- considerato che:
- l'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 ha delegato il Governo a completare la revisione della struttura del bilancio dello Stato, da attuare in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 2;
 - la definizione di competenza finanziaria adottata per il bilancio dello Stato con la legge n. 196 del

2009 - aggiornata con i decreti legislativi nn. 116 e 29 del 2018, correttivi rispettivamente dei decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016 - allinea sostanzialmente il criterio di contabilizzazione statale a quello già in uso presso gli enti territoriali;

ritenuto che:

- il mantenimento di un diverso criterio di iscrizione contabile da parte delle amministrazioni pubbliche a cui si applica lo schema di decreto in titolo rappresenterebbe un fattore di mancata armonizzazione, anche in relazione al fatto che per molti enti di tale perimetro le risorse sono assicurate mediante finanza derivata;

auditi i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS, con specifico riguardo ai profili concernenti la gestione contabile degli enti di previdenza e assistenza;

acquisite le osservazioni della 1ª e della 6ª Commissione permanente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

- agli articoli 27 (Accertamento) e 32 (Impegno di spesa), la definizione di competenza finanziaria sia resa omogenea a quella introdotta per il bilancio dello Stato, come definita negli articoli 21-*bis* e 34 della legge n. 196 del 2009, apportando conseguentemente al testo le occorrenti ulteriori modifiche di coordinamento;

e con le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo l'opportunità di ribadire nelle disposizioni a carattere generale quanto già previsto all'articolo 81, comma 7, che esclude l'applicazione delle norme in materia di bilancio di enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

- valuti altresì la compatibilità della disciplina sulle procedure e gli organi chiamati, rispettivamente, a predisporre e approvare bilancio preventivo e rendiconto generale (articoli 11, comma 1, e 39, comma 4), con la *governance* delle amministrazioni che adottano il modello duale, e in particolare degli enti di previdenza e assistenza, apportando, ove ritenuto necessario, gli idonei adattamenti;

- valuti infine l'opportunità, all'articolo 90, di posticipare di sei mesi l'entrata in vigore del decreto, prevedendo l'applicazione delle relative disposizioni con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi all'esercizio 2021.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 114 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
114^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ([n. 87](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver riepilogato le finalità e le linee generali della disciplina di cui allo schema di decreto in esame, il relatore [FENU](#) (M5S) segnala innanzitutto come l'articolo 26 dello schema di decreto in esame specifici che la gestione delle entrate consta delle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

L'articolo 27, riguardante l'accertamento, attribuisce al funzionario competente la verifica della ragione del credito e della sussistenza di un idoneo titolo giuridico, l'individuazione del debitore, la quantificazione della somma da incassare e la fissazione della scadenza. Ai sensi del comma 2 l'accertamento presuppone: la fondatezza del credito, la certezza del credito e la competenza finanziaria a favore dell'esercizio considerato. L'accertamento avviene: per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base di provvedimenti aventi valore di legge che li regolano o altro titolo giuridico che documenta il credito; per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; per le altre entrate, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

L'articolo 28 disciplina la riscossione, consistente nell'introito materiale da parte del tesoriere o cassiere o di altri eventuali incaricati. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d'incasso, fatto pervenire al tesoriere o cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione per il servizio di cassa o tesoreria. L'articolo disciplina inoltre requisiti e modalità dell'ordinativo d'incasso.

L'articolo 29 definisce il versamento come l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'amministrazione. Gli incaricati della riscossione versano le somme

riscosse al cassiere o tesoriere nei termini e modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.

L'articolo 30 dispone che i responsabili dei centri di responsabilità che hanno gestione di entrate curano che accertamento, riscossione e versamento siano effettuati prontamente e integralmente. In caso di accertamento di scostamenti significativi rispetto alle previsioni, i responsabili devono darne immediatamente comunicazione all'organo di vertice e al servizio ragioneria. Nel caso in cui la riscossione delle entrate contributive abbia luogo mediante sistemi di autoversamento o di autoliquidazione, verrà appurata giornalmente la corrispondenza del documento attestante il versamento con la posizione del contribuente. Il comma 3 prevede l'esame da parte dell'organo di vertice di relazioni periodiche sottoscritte dai funzionari responsabili, concernenti l'acquisizione delle entrate dell'ente, nonché i ritmi di accumulo e riscossione dei crediti.

Ai sensi dell'articolo 62 sono agenti della riscossione i soggetti incaricati di riscuotere entrate di ogni natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione pubblica. Le modalità di riscossione sono disciplinate dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi: le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere non oltre il primo giorno lavorativo successivo; gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque al termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria corredato della relativa documentazione giustificativa.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), il quale sollecita innanzitutto una riflessione sull'opportunità di disporre di una disciplina contabile lineare e armonica riguardo agli anticipi contrattuali relativi all'avvio di opere pubbliche. Prosegue richiamando l'attenzione sull'urgenza di disporre di una banca dati nazionale, fruibile dagli enti locali, ai fini dell'attività di riscossione. Osserva poi l'opportunità della previsione di sanzioni per il funzionario responsabile nei casi di ritardo nei pagamenti. Segnala infine la questione dell'iscrizione a bilancio delle entrate derivanti dalla dismissione di cespiti immobiliari da parte degli enti locali, che dovrebbe essere disciplinata allo scopo di garantire l'aderenza con l'effettiva situazione contabile e giuridica dei beni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1201\) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), per quanto riguarda i profili di competenza, segnala che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) (cognome e nome, domicilio professionale e qualifica delle persone fisiche; ragione sociale, sede e natura dell'attività delle persone giuridiche; codice fiscale o partita IVA) dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Il successivo comma 2 prevede che nella comunicazione siano indicati: per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi

dell'articolo 9, comma 4, lettera *a*) o *b*), del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo; i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

Il comma 3 stabilisce che nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi. In tale caso la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5 (comma 5).

Ai sensi del comma 6, qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il relatore propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 115 (ant.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
115^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri il relatore Montani ha proposto di esprimere un parere non ostativo. Constatato che nessuno chiede di intervenire, pone quindi in votazione la proposta del relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il relatore **FENU** (M5S), il quale si riserva di approfondire le questioni poste nella seduta di ieri dal senatore D'Alfonso ai fini della predisposizione dello schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che oggi si è concluso il ciclo di audizioni informali riguardante i disegni di legge in titolo.

Il relatore [FENU](#) (M5S) si riserva di valutare l'opportunità di proporre l'adozione di un testo base o di redigere un testo unificato, in modo da tener conto delle audizioni svolte e dell'interlocuzione informale con alcuni proponenti dell'iniziativa legislativa.

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di Presidenza sarà resa pubblica nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
26ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

alla 12ª Commissione:

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(1110) *Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

alla 1ª Commissione:

(1144) *Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

alla 7ª Commissione:

(1146) *Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

alla 12ª Commissione:

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

